SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 dicembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 175

Ministero delle attività produttive

DECRETO 18 novembre 2004.

Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, 5º bando, approvate dalle regioni Friuli-Venezia Giulia e Basilicata.

04A11665

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2004, n. **290.**

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 3 dicembre 2004;

Decreta:

Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 3 dicembre 2004 e, precisamente, dal momento in cui il Capo dello Stato lascerà l'Italia e fino al suo rientro nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0329

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 ottobre 2004.

Abilitazione, per il solo requisito essenziale n. 2, emesso a favore dell'A.N.C.C.P. S.r.l. di Milano, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;

Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»;

Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi di A.N.C.C.P. S.r.l. con sede in Milano, via Rombon n. 11, in relazione all'applicazione delle norme tecniche armonizzate di seguito indicate per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

Decreta:

L'A.N.C.C.P. S.r.l. con sede in Milano, via Rombon n. 11, nel seguito denominato «Organismo», è abilitata, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformità alle seguenti norme tecniche armonizzate e in qualità della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ED ORGANISMO DI ISPEZIONE:

1) EN 13162:2001 «Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica (MW) - Specifica»;

2) EN 13163:2001 «Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica - Specifica»;

3) EN 13164:2001 «Prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica - Specifica»;

4) EN 13165:2001 «Prodotti di poliuretano espanso rigido ottenuti in fabbrica - Specifica»;

5) EN 13166:2001 «Prodotti di resine fenoliche espanse ottenute in fabbrica - Specifica»;

6) EN 13167:2001 «Prodotti di vetro cellulare ottenuti in fabbrica»;

7) EN 13168:2001 «Prodotti di lana di legno ottenuti in fabbrica - Specifica»;

8) EN 13169:2001 «Prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica - Specifica»;

9) EN 13170:2001 «Prodotti di sughero espanso ottenuti in fabbrica - Specifica»;

10) EN 13171:2001 «Prodotti di fibre di legno ottenuti in fabbrica - Specifica»;

11) EN 13986:2002 «Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura».

L'attività complessiva dell'«Organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto della normativa citata in premessa, sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale dott. ing. Leopoldo Iaria e del direttore tecnico dott. ing. Giovanni Gazzerro secondo le rispettive competenze.

Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«Organismo» nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione preventiva.

L'«Organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attività oggetto della presente abilitazione.

Il presente decreto dirigenziale è inoltrato anche al Ministero delle attività produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore centrale: BARZI

04A11672

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 novembre 2004.

Decadenza della concessione, per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. 1429 del comune di Villabate, assegnata alla società «Enterprice Services S.r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli sono risevate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, recante norme per il riordino della disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale ed a quota fissa a persone fisiche o società;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 28 settembre 1999, n. 228, con il quale sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato dal decreto interdirigenziale 2 agosto 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001;

Visto l'atto di adesione formalizzato in data 10 dicembre 2002, sottoscrivendo, alla presenza di un rappresentante dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di uno del Ministero delle politiche agricole e forestali, una dichiarazione secondo lo schema previsto nell'allegato *D* al decreto interdirigenziale 6 giugno 2002;

Considerato che con nota protocollo n. 44592 del 21 ottobre 2003 la società Enterprice Services S.r.l., titolare della concessione n. 1429, è stata informata delle nuove e più favorevoli condizioni economiche delle convenzioni che accedono alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche, previste dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e dal decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 2003;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2003, prima citato, sono stati trasmessi il riepilogo ed i dati analitici relativi alle somme dovute da codesta concessionaria per la regolarizzazione della propria posizione contabile, con l'invito di comunicare, entro il 30 ottobre 2003, l'adesione prevista dall'art. 2 del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003 e di inviare, entro quindici giorni dal termine di scadenza, copia dei versamenti di cui allo stesso art. 2, ove dovuti;

Considerato che nella medesima nota è stata richiamata l'attenzione sulla circostanza che la mancata comunicazione dell'adesione o il mancato pagamento anche di una sola rata delle somme indicate avrebbe comportato la decadenza dal rapporto concessorio, dichiarata con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali e l'applicazione delle misure previste dagli articoli 7, comma 1 e 8 del decreto interdirigenziale più volte citato;

Preso atto che la società Enterprice Services s.r.l., titolare della concessione n. 1429 del comune di Villabate (Palermo), sebbene, con nota del 30 ottobre 2003, abbia comunicato di voler aderire alle disposizioni del decreto interdirigenziale del 10 ottobre 2003 per la regolarizzazione della propria posizione contabile, non ha sin'ora ottemperato al versamento delle somme dovute sia a titolo di quote di prelievo che di imposta unica; somme, peraltro già sollecitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con successive note (protocollo 2004/7539 dell'11 febbraio 2004 e protocollo n. 2004/25920 del 10 maggio 2004), con le quali se ne intimava il pagamento, e, peraltro, rimaste senza riscontro.

In particolare, allo Stato risulta carente il versamento, da effettuarsi entro il 30 giugno 2004, e relativo alla seconda rata dell'imposta unica dovuta a favore dello Stato per un importo di € 6.025,04 e relativo alla seconda rata dell'imposta unica in favore della regione Sicilia per € 9.668,36; risultano omessi i versamenti di € 65.932,29 a titolo di imposta unica in favore dello Stato per l'anno 2003 e di € 73.506,46 a titolo di imposta unica in favore della regione Sicilia per l'anno 2003; risulta carente il versamento relativo alla seconda rata delle quote di prelievo (pari a € 10,54), così come previsto dall'art. 4 del decreto interministeriale 10 ottobre 2003, risulta, inoltre, omesso il versamento a saldo per quote di prelievo (pari a € 502.604,89) relativo all'anno 2003;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Si dichiara decaduta, per le motivazioni di cui nelle premesse, la società Enterprice Services S.r.l., con sede legale in Villabate (Palermo), via Medici n. 19, dalla concessione n. 1429 per la raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa del comune di Viallabate.

2. Si avverte che questa Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art. 8 del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, a recuperare, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo, nonché un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002, nonché le somme dovute per gli anni 2003 e 2004, e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto interministeriale 20 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2004

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
TINO

Il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

04A11636

DECRETO 11 novembre 2004.

Decadenza della concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse sportive su eventi organizzati dal CONI, n. 3334 assegnata alla società Agenzia ippica di Rovigo di Paglione Iole & C. S.n.c., in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il regolamento emanato con decreto 2 giugno 1998, n. 174, in attuazione dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, ed in particolare l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il CONI ha attribuito le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale ed a quota fissa a persone fisiche o società;

Visto il decreto 7 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato dal decreto interdirigenziale 2 agosto 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito in concessione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le funzioni relative ai giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto legislativo del 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il disciplinare di concessione *ex lege* del 6 novembre 2002 tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha stabilito il passaggio delle predette competenze a far data dal 1° luglio 2003;

Visto l'art. 39, comma 12-*bis*, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha esteso ai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive i benefici previsti dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200 e dal decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 2003;

Tenuto conto che la società Agenzia Ippica di Rovigo di Paglione Iole & C. S.n.c., titolare della concessione n. 3334 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa, pur avendo dichiarato di aderire alle disposizioni di cui all'art. 39, comma 12-*bis*, della legge n. 326 del 24 novembre 2003, ha interrotto, in data 13 luglio 2004, l'attività di raccolta delle scommesse sportive presso l'Agenzia cod. 3334, sita in Legnago (Verona), via dei Caduti, 20, violando in tal modo l'art. 3, comma 6, della citata convenzione tipo;

Considerato che per la violazione sopra esposta, l'art. 21, comma. 1, lettera *D)*, della stessa convenzione prevede la decadenza dalla concessione;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarata decaduta la società Agenzia Ippica di Rovigo di Paglione Iole & C. S.n.c., con sede legale in Vico Belledonne a Chiaia, 6 - 89121 Napoli, dalla concessione n. 3334 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Legnago (Verona).

2. Si provvederà al recupero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, delle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

3. Si dispone, inoltre, l'incameramento, fino a concorrenza dei debiti, delle garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

4. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2004

Il direttore generale: TINO

04A11705

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Serena a r.l.», in Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto la legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 e successive modifiche del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Vista nota protocollo 1580635 del 9 dicembre 2003 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, nella quale viene indicato che lo scioglimento richiesto deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il parere 15 maggio 2003 còn il quale la commissione centrale per le cooperative ha deliberato, all'unanimità, che nei procedimenti finalizzati all'adozione del provvedimento dello scioglimento di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, non è più necessario acquisire di volta in volta il parere del Comitato centrale qualora ricorrano le fattispecie previste nel citato parere;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria effettuata all'ente in data 14 settembre 2004 sull'attività della società cooperativa sotto indicata e gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e che non comporta la nomina di alcun commissario liquidatore in quanto senza rapporti patrimoniali da definire;

Vista la nota del legale rappresentante, allegata al verbale di ispezione datato 14 settembre 2004, nella quale si legge che la società non ha situazioni patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Serena a r.l.», con sede in piazza del Carmine n. 6 - Pavia, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Lupo in data 20 luglio 1973, repertorio n. 7616/1169, registro imprese di Pavia REA n. 133802, B.U.S.C. n. 904/127185 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pavia, 23 novembre 2004

Il direttore provinciale: SIMONELLI

04A11681

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 ottobre 2004.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Sabina», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000, con il quale l'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla citata denominazione, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;

Vista l'istanza presentata dall'Associazione regionale produttori olivicoli (A.R.P.O.), con sede in Roma, Largo N. Franchellucci n. 63, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura prevista dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 66934 del 21 ottobre 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 28 settembre 2004, con la quale l'Associazione richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Considerato che l'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche, notificata all'organismo comunitario con la citata nota 66934 del 21 ottobre 2004;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo la modifica richiesta dallo stesso, e allegato al presente decreto, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dall'Associazione regionale produttori olivicoli (A.R.P.O.), al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 notificata al competente organismo comunitario e allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi all'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma» quale organismo incaricato con decreto ministeriale 21 dicembre 1999 ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo la modifica richiesta dalla stessa Associazione e allegato al presente decreto.

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dall'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma», ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. L'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma», non può modificare le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

1. L'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 7.

1. L'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 8.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «SABINA» A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Sabina» è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine protetta deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Carboncella, Leccino, Raja, Pendolino, Frantoio, Moraiolo, Olivastrone, Salviana, Olivago e Rosciola per almeno il 75%.

2. Possono, altresì, concorrere le olive di altre varietà presenti negli oliveti fino ad un massimo del 25%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine protetta «Sabina» devono essere prodotte nel territorio della Sabina idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona comprende:

in provincia di Rieti tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio, Configni, Cottanello, Fara Sabina, Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio S. Lorenzo, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano Tarano Toffia, Torricella, Torri in Sabina, Vacone;

in provincia di Roma tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Guidonia, Fontenuova, Marcellina, Mentana, Montecelio, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano, San Polo dei Cavalieri (parte), Roma (parte).

La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Sabina» è così delimitata in cartografia 1 : 25.000: da una linea, che partendo dal punto più a nord di confluenza dei confini dei comuni di Cottanello e Configni con il comune di Stroncone, segue, in direzione est, il confine settentrionale del comune di Cottanello sino ad incontrare il punto di confine con il comune di Greccio; da qui la linea segue, in direzione sud, il confine orientale del comune di Cottanello sino ad incontrare il punto di confine con il comune di Montasola; da questo punto la linea segue, in direzione sud, il confine orientale dei comuni di Montasola, Casperia e Roccantica sino al punto più a nord del confine orientale del comune di Salisano; la linea segue, sempre in direzione sud, il confine di Salisano con il comune di Monte San Giovanni fino al punto di incontro con il punto più a ovest del confine settentrionale del comune di Mompeo; la linea prosegue, quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale del comune di Mompeo, prosegue poi, in direzione nord-est, lungo il confine settentrionale dei comuni di Montenero Sabino e Torricella in Sabina sino al punto di incontro tra il comune di Torricella Sabina e il confine occidentale del comune di Belmonte; la linea prosegue poi, in direzione sud, lungo il confine orientale dei comuni di Torricella in Sabina, Poggio Moiano e Scandriglia sino al punto di incontro dei confini tra i comuni di Scandriglia e Licenza; da qui la linea prosegue, in direzione ovest, lungo il confine meridionale del comune di Scandriglia sino ad incontrare il punto di incontro dei confini dei comuni di Scandriglia, Licenza e Monteflavio; da qui prosegue in direzione sud-est, lungo il confine meridionale di Monteflavio sino ad incontrare il punto più a nord del confine orientale del comune di Palombara Sabina; la linea segue quindi, in direzione sud-ovest, il confine sud-est del comune di Palombara Sabina sino ad incontrare il punto geografico di quota 475 s.m.l. da cui giunge, in direzione sud-est attraverso il territorio del comune di San Polo dei Cavalieri, in linea sulla stessa quota, ad incontrare il punto più a nord del confine orientale del comune di Marcellina in località Caprareccia del comune di San Polo dei Cavalieri; la linea prosegue, in direzione sud-ovest, lungo il confine del comune di Marcellina e il comune di Tivoli, sino ad incontrare, proseguendo verso ovest, il confine orientale del comune di Guidonia Montecelio; segue il confine orientale del comune di Guidonia Montecelio, di seguito il confine meridionale dello stesso comune ed infine il confine occidentale dello stesso comune sino ad incontrare il confine sud-occidentale dell'ex comune di Mentana (oggi comuni di Mentana e Fontenuova); segue il confine occidentale del comune di Mentana sino ad incontrare il confine del comune di Roma dall'incrocio della via Palombarese con la via Nomentana fino a raggiungere il grande raccordo anulare carreggiata esterna in direzione Settebagni e risalendo per la S.S. Salaria fino al confine occidentale del comune di Monterotondo in direzione nord sino ad incontrare il confine sud-occidentale del comune di Montelibretti; prosegue lungo il confine occidentale del comune di Montelibretti sino ad incontrare il punto di confluenza

tra il limite sud del confine occidentale del comune di Montopoli Sabina e i confini dei comuni di Montelibretti e Fiano Romano; la linea prosegue, quindi, sempre in direzione nord, lungo il confine occidentale del comune di Montopoli Sabina fino ad incontrare il limite sud del confine occidentale del comune di Poggio Mirteto; da qui la linea prosegue, in direzione nord-ovest, lungo i confini occidentali dei comuni di Forano, Stimigliano, Collevecchio fino all'estremo limite nord-ovest del comune di Magliano Sabina; prosegue, quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale del comune di Magliano Sabina sino a raggiungere il limite estremo nord-est del comune di Magliano Sabina; da qui la linea prosegue in direzione sud, lungo il confine orientale di Magliano Sabina sino a raggiungere il punto di confine con il comune di Montebuono; la linea prosegue, quindi, lungo il confine settentrionale dei comuni di Montebuono, Torri in Sabina, e Vacone sino a raggiungere il punto di confine con il comune di Configni; la linea prosegue, in direzione nord, lungo il confine occidentale del comune di Configni fino all'estremo limite nord-ovest di tale comune; la linea prosegue, quindi, in direzione est, sino all'estremo limite nord-est di tale comune; la linea prosegue, infine, in direzione sud sino a raggiungere il punto di incontro più a nord tra i confini dei comuni di Configni e Cottanello, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, di origine calcarea, sono sciolti, permeabili, asciutti ma non aridi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio; è consentita l'irrigazione.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di olive/Ha non può superare i kg 6.300 negli oliveti specializzati.

Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima di olive/Ha va in rapporto alla effettiva superficie olivetata.

La raccolta delle olive e l'estrazione dell'olio viene effettuata nel periodo compreso tra il 1° ottobre-31 gennaio di ogni campagna olivicola.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.

La resa massima di olive in olio non può superare il 25% in peso.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento è vietato.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Sabina» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo-verde con sfumature oro;

odore: di fruttato;

sapore: fruttato, vellutato, uniforme, aromatico, dolce, amaro e piccante per gli oli freschissimi;

panel test: mediana del fruttato $>$ 0 e mediana del difetto = 0;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

numero di perossidi $\leq$ 14 MeqO2 /kg;

acido oleico minimo 68%.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il nome della denominazione di origine protetta «Sabina» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

È fatto obbligo di inserire in etichetta consecutivamente una delle seguenti diciture:

Olio extravergine di oliva Sabina DOP

oppure

Olio extravergine di oliva Sabina denominazione di origine protetta.

Inoltre dovrà essere riportata anche la dicitura «olio confezionato dal produttore all'origine» ovvero «olio confezionato nella zona di produzione».

I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Sabina» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro, in lamina metallica inossidabile o in ceramica di capacità non superiore a litri 5.

È obbligatorio indicare, su ciascuna confezione il numero progressivo rilasciato dall'ente di certificazione e la campagna di produzione.

Il prodotto può essere inoltre confezionato in bustine monodose recanti: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'Organismo di controllo.

04A11498

DECRETO 11 novembre 2004.

Tutela dei molluschi bivalvi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima così come modificata dai predetti decreti legislativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visti i decreti ministeriali 12 gennaio 1995, n. 44, e 1° dicembre 1998, n. 515, ed i relativi decreti attuativi concernenti la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Veneto;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana nel testo modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento al comma 2, lettera *s)* concernente la competenza relativa alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

Tenuto conto che i molluschi bivalvi sono una risorsa ittica la cui preservazione concorre al mantenimento dell'equilibrio eco-sistemico marino;

Tenuto conto che, ai sensi dei decreti richiamati, i consorzi svolgono attività di semina e ripopolamento dei molluschi bivalvi in aree allo scopo individuate negli ambiti compartimentali di operatività;

Considerato che tale attività di tutela della specie ittica svolta dai consorzi concorre al perseguimento degli interessi generali di preservazione dell'equilibrio eco-sistemico e di sviluppo sostenibile dell'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi da parte di tutti gli operatori di settore ivi compresi quelli non aderenti ai consorzi;

Considerata pertanto la necessità di potenziare tali azioni di tutela degli stocks di molluschi bivalvi con il coinvolgimento attivo anche degli operatori non aderenti ai consorzi e che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi con licenza autorizzante l'uso del sistema «draga idraulica»;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le finalità di tutela dei molluschi bivalvi nelle premesse richiamate, tutti gli operatori autorizzati con licenza di pesca all'uso della draga idraulica nei compartimenti marittimi ove hanno sede i consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi sono tenuti a compartecipare alle attività di semina e ripopolamento di tale risorsa ittica.

2. Gli operatori non aderenti al consorzio adempiono all'obbligo di compartecipazione conferendo, settimanalmente, al consorzio della pertinente area, quota parte del pescato, in misura non inferiore a due sacchetti di molluschi bivalvi, destinato a supportare le attività di semina e ripopolamento di tale risorse ittica.

3. Su proposta del consorzio e sentiti gli operatori non aderenti, l'autorità marittima competente per territorio individua, con apposita ordinanza, il punto di sbarco e di consegna del conferimento di cui al comma 2 nonché ogni altra regola atta a garantire la corretta destinazione del conferimento stesso.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2004

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

04A11569

DECRETO 17 novembre 2004.

Rettifica al decreto ministeriale 29 settembre 2004, relativo all'autorizzazione all'organismo di controllo, denominato «pH S.r.l.», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Terre di Siena», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 29 settembre 2004 con il quale l'organismo «pH S.r.l.» con sede in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), località Sambuca Val di Pesa, Strada della Pesa è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerato che nell'art. 2, quart'ultima riga, è stata inserita erroneamente «Monti Iblei»;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta correzione al decreto ministeriale 29 settembre 2004, art. 2, quart'ultima riga, sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 29 settembre 2004, relativo all'autorizzazione dell'organismo «pH S.r.l.» con sede in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), località Sambuca Val di Pesa, Strada della Pesa ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, all'art. 2, quart'ultima riga, dove è scritto «Monti Iblei» leggasi «Terre di Siena».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A11497

DECRETO 20 novembre 2004.

Iscrizione nel registro della varietà dei prodotti sementieri, del loglio d'Italia e loglio westervoldico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione e per l'inadempimento, da parte del richiedente l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento dei costi delle prove in campo, di cui all'art. 41 della legge n. 1096/1971;

Considerato che, nel frattempo, tali obblighi sono stati assolti;

Considerata la proposta di una nuova denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà;

Considerato che il controllo della nuova denominazione ha dato esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Loglio d'Italia e loglio westervoldico:

codice SIAN: n. 006125, varietà Obelix, ploidi:a T, responsabile conservazione in purezza: D'Eugenio Sementi, Sant'Omero (Teramo).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A11682

DECRETO 20 novembre 2004.

Iscrizione nel registro delle varietà dei prodotti sementieri dell'erba medica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 6 marzo 2001, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione e per l'inadempimento, da parte del richiedente l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento dei costi delle prove in campo, di cui all'art. 41 della legge n. 1096/1971;

Considerato che, nel frattempo, tali obblighi sono stati assolti;

Considerata la proposta di una nuova denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà;

Considerato che il controllo della nuova denominazione ha dato esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Erba medica:

codice SIAN: n. 006591, varietà: Felsy, responsabile conservazione in purezza: D'Eugenio Sementi - Sant'Omero (Teramo).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A11683

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. L'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 8 novembre 2004 dalle ore 11 alle ore 12,20.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 8 novembre 2004 dalle ore 11 alle ore 12,20.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce in seguito ad una assemblea del personale, l'Ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno dalle ore 11 alle ore 12,20; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari ne ha ratificato la chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 11 novembre 2004 con nota n. 3535/2.1.S.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592;

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 15 novembre 2004

Il direttore regionale: SPAZIANI

04A11512

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 22 aprile 2004.

Rendiconto finanziario dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'anno 2003.

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 22 aprile 2004;

Visto il capo VI del Regolamento per la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità, pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità del 29 febbraio 2000, concernente il rendiconto finanziario;

Visto il parere favorevole all'approvazione del rendiconto finanziario per l'esercizio 2003 espresso dal Collegio dei revisori dei conti con la relazione del 2 aprile 2004, redatta ai sensi degli articoli 58 e 59 del sopra richiamato Regolamento;

Visto l'art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che statuisce la pubblicazione dei bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera

di approvare il rendiconto finanziario dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'esercizio 2003, nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera, da trasmettersi al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione di cui all'art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Roma, 22 aprile 2004

Il presidente
TESAURO

Il segretario generale
CICCONE

ALLEGATO

RENDICONTO FINANZIARIO ANN0 2003 – ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	PREVISIONI Iniziali	PREVISIONI VARIAZIONI In aumento	PREVISIONI VARIAZIONI In diminuzione	PREVISIONI Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	SOMME ACCERTATE Rimaste da riscuotere	SOMME ACCERTATE Totali accertati	Differenze rispetto alle previsioni definitive in +	Differenze rispetto alle previsioni definitive in -
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO	16.712.400,00	5.909.172,36		22.621.572,36	22.621.572,36	0,00	22.621.572,36	0,00	0,00
I			ENTRATE CORRENTI									
	I		Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II		Trasferimenti									
		103	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	23.298.000,00	0,00		23.298.000,00	23.298.000,00		23.298.000,00	0,00	0,00
	III		Redditi Patrimoniali									
		106	Interessi attivi	350.000,00	150.000,00		500.000,00	677.170,18		677.170,18	177.170,18	0,00
	IV		Entrate diverse									
		109	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	150.000,00	200.000,00		350.000,00	355.662,57	17.514,82	373.177,39	23.177,39	0,00
			TOTALE TITOLO I	23.798.000,00	350.000,00	0,00	24.148.000,00	24.330.832,75	17.514,82	24.348.347,57	200.347,57	0,00
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	V		Alienazione dei beni patrimoniali	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	VII		PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
		112	Recupero anticipazioni al cassiere	200.000,00			200.000,00	178.841,57		178.841,57	0,00	21.158,43
		113	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi	8.800.000,00			8.800.000,00	7.851.359,81		7.851.359,81	0,00	948.640,19
			TOTALE TITOLO III	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.030.201,38	0,00	8.030.201,38	0,00	969.798,62
			TOTALE GENERALE	49.510.400,00	6.259.172,36	0,00	55.769.572,36	54.982.606,49	17.514,82	55.000.121,31	200.347,57	969.798,62

RENDICONTO FINANZIARIO ANN0 2003 – SPESE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive in +	in -
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00					
I			SPESE CORRENTI									
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali									
		101	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.470.000,00	260.000,00	0,00	1.730.000,00	1.674.207,37	23.241,11	1.697.448,48	0,00	32.551,52
		102	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	470.000,00	80.000,00	0,00	550.000,00	485.053,74	24.647,42	509.701,16	0,00	40.298,84
		104	Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	130.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	45.494,68	1.296,85	46.791,53	0,00	23.208,47
	II		Personale in attività di servizio									
		107	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	10.500.000,00	0,00	550.000,00	9.950.000,00	9.832.636,24	57.618,40	9.890.254,64	0,00	59.745,36
		108	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	2.900.000,00	0,00	250.000,00	2.650.000,00	2.469.060,72	8.460,00	2.477.520,72	0,00	172.479,28
		110	Compensi per lavoro straordinario al personale	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	365.092,53	0,00	365.092,53	0,00	34.907,47
		113	Indennità e rimborso spese di missione al personale	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	571.257,32	5.676,92	576.934,24	0,00	123.065,76
		114	Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	400.000,00	0,00	140.000,00	260.000,00	240.039,69	0,00	240.039,69	0,00	19.960,31

RENDICONTO FINANZIARIO ANN0 2003 – SPESE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive in +	in -
	III		Personale in quiescenza									
		115	Quota annua trattamento di inabilità e caso morte	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		116	Quota annua Trattamento di Fine Rapporto	1.200.000,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	190.030,90	996.802,18	1.186.833,08	0,00	213.166,92
		117	Quote di contribuzione da versare al Fondo Pensioni	380.000,00	0,00	90.000,00	290.000,00	171.840,05	112.173,02	284.013,07	0,00	5.986,93
		118	Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	Quote di contribuzione pregressa da versare al Fondo Pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV		Acquisto di beni e servizi									
		120	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai Membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	47.234,68	960,00	48.194,68	0,00	31.805,32
		121	Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca per consulenze su specifici temi e problemi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	254.078,62	133.263,28	387.341,90	0,00	112.658,10
		122	Canoni di locazione	2.600.000,00	700.000,00	0,00	3.300.000,00	3.277.999,44	0,00	3.277.999,44	0,00	22.000,56
		123	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	500.040,00	100.000,00	50.040,00	550.000,00	226.237,05	295.831,07	522.068,12	0,00	27.931,88
		124	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	449.960,00	0,00	9.960,00	440.000,00	357.016,87	59.506,22	416.523,09	0,00	23.476,91

RENDICONTO FINANZIARIO ANN0 2003 – SPESE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni definitive	
				Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in +	in -
		125	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità.	150.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	170.452,52	0,00	170.452,52	0,00	29.547,48
		126	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	375.823,31	42.849,30	418.672,61	0,00	81.327,39
		127	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	138.152,59	19.363,02	157.515,61	0,00	22.484,39
		128	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per il riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	530.000,00	620.000,00	0,00	1.150.000,00	424.995,11	563.018,40	988.013,51	0,00	161.986,49
		129	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	145.862,16	0,00	145.862,16	0,00	84.137,84
		130	Spese casuali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	629,00	0,00	629,00	0,00	4.371,00
		131	Spese di rappresentanza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	582,79	0,00	582,79	0,00	19.417,21
		132	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	180.000,00	0,00	130.000,00	50.000,00	12.660,10	850,00	13.510,10	0,00	36.489,90
		133	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	80.000,00	70.000,00	0,00	150.000,00	97.270,75	333,98	97.604,73	0,00	52.395,27
		134	Vigilanza locali	320.000,00	100.000,00	0,00	420.000,00	359.980,22	49.009,77	408.989,99	0,00	11.010,01

RENDICONTO FINANZIARIO ANN0 2003 – SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni definitive	
				Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in +	in -
		135	Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	110.000,00	0,00	45.000,00	65.000,00	54.516,00	2.272,42	56.788,42	0,00	8.211,58
		136	Premi di assicurazioni diverse	180.000,00	0,00	50.000,00	130.000,00	78.571,72	11.507,33	90.079,05	0,00	39.920,95
		137	Acquisto di vestiario e divise	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.379,12	0,00	5.379,12	0,00	4.620,88
		138	Prestazioni di servizi resi da terzi	230.000,00	50.000,00	0,00	280.000,00	107.394,77	79.028,11	186.422,88	0,00	93.577,12
		139	Spese per liti, arbritraggi, notificazioni ed oneri accessori	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	67.613,88	69.243,78	136.857,66	0,00	113.142,34
		140	Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	V		Trasferimenti									
		147	Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avanzo di amministrazione pregresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		Somme non attribuibili									
		150	Fondo di riserva	1.100.000,00	0,00	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		151	Somme da corrispondere alla Regione Lazio per I.R.A.P.	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.093.840,85	0,00	1.093.840,85	0,00	56.159,15
		152	Rimborso a terzi per somme non dovute	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	62.100,00	5.351,99	67.451,99	0,00	7.548,01
		153	Somme destinate alle spese per il trasferimento degli Uffici dell'Autorità in una nuova sede e alle opere di adattamento dei locali, degli impianti e delle attrezzature tecniche ed informatiche	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154	- Fondo di riserva straordinario	3.073.900,00	5.909.200,00	8.983.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		155	- Somme accantonate in attuazione del D.L. 194/2002 e del D.M. economia e finanze del 29.11.2002	1.031.500,00	0,00	0,00	1.031.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.500,00
			TOTALE TITOLO I	39.910.400,00	8.464.200,00	19.058.100,00	29.316.500,00	23.403.104,79	2.562.304,57	25.965.409,36	0,00	3.351.090,64

RENDICONTO FINANZIARIO ANN0 2003 – SPESE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI: Iniziali	Variazioni: In aumento	Variazioni: In diminuzione	Definitive	SOMME IMPEGNATE: Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive: in +	in -
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**									
	VII		**Costituzioni di fondi**									
		161	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIII		**Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche**									
		170	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi	500.000,00	1.000.000,00	850.000,00	650.000,00	387.129,03	48.020,66	435.149,69	0,00	214.850,31
		171	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	89.167,04	4.658,27	93.825,31	0,00	26.174,69
			TOTALE TITOLO II	600.000,00	1.020.000,00	850.000,00	770.000,00	476.296,07	52.678,93	528.975,00	0,00	241.025,00
III	IX		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
		180	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	178.841,57	0,00	178.841,57	0,00	21.158,43
		181	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	7.851.359,81	0,00	7.851.359,81	0,00	948.640,19
			TOTALE TITOLO III	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.030.201,38	0,00	8.030.201,38	0,00	969.798,62
			TOTALE GENERALE	49.510.400,00	9.484.200,00	19.908.100,00	39.086.500,00	31.909.602,24	2.614.983,50	34.524.585,74	0,00	4.561.914,26

RENDICONTO FINANZIARIO ANN0 2003 – ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA

RIASSUNTO DELLE ENTRATE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni definitive		Differenze rispetto alle previsioni iniziali		Raffronto rendiconti finanziari 2002 - 2003		
	Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -	In +	In -	2002	2003	Differenze
Avanzo di amministrazione pregresso	16.712.400,00	5.909.172,36	0,00	22.621.572,36	22.621.572,36	0,00	22.621.572,36	0,00	0,00	5.909.172,36	0,00	17.482.350,06	22.621.572,36	5.139.222,30
TITOLO I - Entrate correnti														
Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria II - Trasferimenti	23.298.000,00	0,00	0,00	23.298.000,00	23.298.000,00	0,00	23.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822.854,00	23.298.000,00	-2.524.854,00
Categoria III - Redditi patrimoniali	350.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00	677.170,18	0,00	677.170,18	177.170,18	0,00	327.170,18	0,00	968.949,08	677.170,18	-291.778,90
Categoria IV - Entrate diverse	150.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	355.662,57	17.514,82	373.177,39	23.177,39	0,00	223.177,39	0,00	345.567,16	373.177,39	27.610,23
TOTALE TITOLO I	23.798.000,00	350.000,00	0,00	24.148.000,00	24.330.832,75	17.514,82	24.348.347,57	200.347,57	0,00	550.347,57	0,00	27.137.370,24	24.348.347,57	-2.789.022,67
TITOLO II - Entrate in conto capitale														
Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Partite di giro e contabilità speciali														
Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.030.201,38	0,00	8.030.201,38	0,00	969.798,62	0,00	969.798,62	7.239.389,86	8.030.201,38	790.811,52
TOTALE TITOLO III	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.030.201,38	0,00	8.030.201,38	0,00	969.798,62	0,00	969.798,62	7.239.389,86	8.030.201,38	790.811,52
RIEPILOGO PER TITOLI														
ENTRATE														
Avanzo di amministrazione pregresso	16.712.400,00	5.909.172,36	0,00	22.621.572,36	22.621.572,36	0,00	22.621.572,36	0,00	0,00	5.909.172,36	0,00	17.482.350,06	22.621.572,36	5.139.222,30
- Titolo I - Entrate correnti	23.798.000,00	350.000,00	0,00	24.148.000,00	24.330.832,75	17.514,82	24.348.347,57	200.347,57	0,00	550.347,57	0,00	27.137.370,24	24.348.347,57	-2.789.022,67
- Titolo II - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.510.400,00	6.259.172,36	0,00	46.769.572,36	46.952.405,11	17.514,82	46.969.919,93	200.347,57	0,00	6.459.519,93	0,00	44.619.720,30	46.969.919,93	2.350.199,63
- Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.030.201,38	0,00	8.030.201,38	0,00	969.798,62	0,00	969.798,62	7.239.389,86	8.030.201,38	790.811,52
TOTALE DELLE ENTRATE	49.510.400,00	6.259.172,36	0,00	55.769.572,36	54.982.606,49	17.514,82	55.000.121,31	200.347,57	969.798,62	6.459.519,93	969.798,62	51.859.110,16	55.000.121,31	3.141.011,15

RENDICONTO FINANZIARIO ANN0 2003 – SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA

RIASSUNTO DELLE SPESE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alla previsioni definitive		Differenze rispetto dalla previsioni iniziali		Raffronto rendiconti finanziari 2002-2003		
		Variazioni												
	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -	In +	In -	2002	2003	Differenze
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	2.070.000,00	340.000,00	60.000,00	2.350.000,00	2.204.755,79	49.185,38	2.253.941,17	0,00	96.058,83	183.941,17	0,00	1.712.967,53	2.253.941,17	540.973,64
Categoria II - Personale in attività di servizio	14.900.000,00	0,00	940.000,00	13.960.000,00	13.478.086,50	71.755,32	13.549.841,82	0,00	410.158,18	0,00	1.350.158,18	12.792.735,54	13.549.841,82	757.106,28
Categoria III - Personale in quiescenza	1.580.000,00	200.000,00	90.000,00	1.690.000,00	361.870,95	1.108.975,20	1.470.846,15	0,00	219.153,85	0,00	109.153,85	1.146.182,49	1.470.846,15	324.663,66
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	7.005.000,00	1.940.000,00	385.000,00	8.560.000,00	6.202.450,70	1.327.036,68	7.529.487,38	0,00	1.030.512,62	524.487,38	0,00	5.865.263,00	7.529.487,38	1.664.224,38
Categoria V - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VI - Somme non attribuibili	14.355.400,00	5.984.200,00	17.583.100,00	2.756.500,00	1.155.940,85	5.351,99	1.161.292,84	0,00	1.595.207,16	0,00	13.194.107,16	984.417,92	1.161.292,84	176.874,92
TOTALE TITOLO I	39.910.400,00	8.464.200,00	19.058.100,00	29.316.500,00	23.403.104,79	2.562.304,57	25.965.409,36	0,00	3.351.090,64	708.428,55	14.653.419,19	22.501.566,48	25.965.409,36	3.463.842,88
TITOLO II - Spese in conto capitale														
Categoria VII - Costituzione di fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VIII - Beni mobili ed immobili	600.000,00	1.020.000,00	850.000,00	770.000,00	476.296,07	52.678,93	528.975,00	0,00	241.025,00	0,00	71.025,00	313.923,68	528.975,00	215.051,32
TOTALE TITOLO II	600.000,00	1.020.000,00	850.000,00	770.000,00	476.296,07	52.678,93	528.975,00	0,00	241.025,00	0,00	71.025,00	313.923,68	528.975,00	215.051,32
TITOLO III - Partite di giro e contabilità speciali														
Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.030.201,38	0,00	8.030.201,38	0,00	969.798,62	0,00	969.798,62	7.239.389,86	8.030.201,38	790.811,52
TOTALE TITOLO III	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.030.201,38	0,00	8.030.201,38	0,00	969.798,62	0,00	969.798,62	7.239.389,86	8.030.201,38	790.811,52
RIEPILOGO PER TITOLI SPESE														
- Titolo I - Spese correnti	39.910.400,00	8.464.200,00	19.058.100,00	29.316.500,00	23.403.104,79	2.562.304,57	25.965.409,36	0,00	3.351.090,64	708.428,55	14.653.419,19	22.501.566,48	25.965.409,36	3.463.842,88
- Titolo II - Spese in conto capitale	600.000,00	1.020.000,00	850.000,00	770.000,00	476.296,07	52.678,93	528.975,00	0,00	241.025,00	0,00	71.025,00	313.923,68	528.975,00	215.051,32
	40.510.400,00	9.484.200,00	19.908.100,00	30.086.500,00	23.879.400,86	2.614.983,50	26.494.384,36	0,00	3.592.115,64	708.428,55	14.724.444,19	22.815.490,16	26.494.384,36	3.678.894,20
- Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.030.201,38	0,00	8.030.201,38	0,00	969.798,62	0,00	969.798,62	7.239.389,86	8.030.201,38	790.811,52
TOTALE DELLE SPESE	49.510.400,00	9.484.200,00	19.908.100,00	39.086.500,00	31.909.602,24	2.614.983,50	34.524.585,74	0,00	4.561.914,26	708.428,55	15.694.242,81	30.054.880,02	34.524.585,74	4.469.705,72

PROSPETTO RIEPILOGATIVO GESTIONI RESIDUI

RENDICONTO FINANZIARIO ANN0 2003 – RESIDUI ATTIVI

Tit	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI — Residui inizio esercizio	Riscossi	VARIAZIONI in +	in -	Rimasti da riscuotere	Somme rimaste da riscutere di competenza dell'esercizio	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			ENTRATE CORRENTI							
	I		Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II		Trasferimenti							
		103	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III		Redditi Patrimoniali							
		106	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV		Entrate diverse							
		109	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	75.575,74	75.575,74	0,00	0,00	0,00	17.514,82	17.514,82
			TOTALE TITOLO I	75.575,74	75.575,74	0,00	0,00	0,00	17.514,82	17.514,82
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	V		Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	VII		PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
		112	Recupero anticipazioni al cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE GENERALE	75.575,74	75.575,74	0,00	0,00	0,00	17.514,82	17.514,82

RENDICONTO FINANZIARIO ANN0 2003 – RESIDUI PASSIVI

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI Residui inizio esercizio	Pagati	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da pagare	Somme rimaste da pagare di competenza dell'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO							
I			SPESE CORRENTI							
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali							
		101	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	0,00				0,00	23.241,11	23.241,11
		102	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	0,00				0,00	24.647,42	24.647,42
		104	Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	0,00				0,00	1.296,85	1.296,85
	II		Personale in attività di servizio							
		107	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	0,00				0,00	57.618,40	57.618,40
		108	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	0,00				0,00	8.460,00	8.460,00
		110	Compensi per lavoro straordinario al personale	0,00				0,00	0,00	0,00
		113	Indennità e rimborso spese di missione al personale	3.773,98	3.773,98			0,00	5.676,92	5.676,92
		114	Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	0,00				0,00	0,00	0,00
	III		Personale in quiescenza							
		115	- Quota annua trattamento di inabilità e caso morte	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		116	Quota annua Trattamento di Fine Rapporto	806.853,58	806.853,58			0,00	996.802,18	996.802,18
		117	Quote di contribuzione da versare al Fondo Pensioni	21.253,26	21.227,90		25,36	0,00	112.173,02	112.173,02
		118	Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensioni	0,00				0,00	0,00	0,00
		119	Quote di contribuzione pregressa da versare al Fondo Pensioni	2.430.137,97	2.430.137,97			0,00	0,00	0,00
	IV		Acquisto di beni e servizi							
		120	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai Membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	0,00				0,00	960,00	960,00
		121	Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca per consulenze su specifici temi e problemi	59.066,64	59.066,64			0,00	133.263,28	133.263,28
		122	Canoni di locazione	0,00				0,00	0,00	0,00
		123	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	41.071,26	20.104,95		20.966,31	0,00	295.831,07	295.831,07
		124	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	39.598,26	39.582,52		15,74	0,00	59.506,22	59.506,22
		125	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità.	499,28	0,00		499,28	0,00	0,00	0,00
		126	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni.	80.664,35	75.457,55		594,96	4.611,84	42.849,30	47.461,14
		127	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	1.282,28	1.282,28			0,00	19.363,02	19.363,02

RENDICONTO FINANZIARIO ANN0 2003 – RESIDUI PASSIVI

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI					Somme rimaste da pagare di competenza dell'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				Residui inizio esercizio	Pagati	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da pagare		
		128	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per il riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	31.758,92	31.733,81		25,11	0,00	563.018,40	563.018,40
		129	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	0,00				0,00	0,00	0,00
		130	Spese casuali	0,00				0,00	0,00	0,00
		131	Spese di rappresentanza	0,00				0,00	0,00	0,00
		132	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	128.880,00	92.320,00		34.496,00	2.064,00	850,00	2.914,00
		133	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	562,48	0,00		562,48	0,00	333,98	333,98
		134	Vigilanza locali	24.428,54	24.428,54			0,00	49.009,77	49.009,77
		135	Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	516,46	0,00			516,46	2.272,42	2.788,88
		136	Premi di assicurazioni diverse	12.377,90	0,00			12.377,90	11.507,33	23.885,23
		137	Acquisto di vestiario e divise	3.847,39	3.847,39			0,00	0,00	0,00
		138	Prestazioni di servizi resi da terzi	34.028,47	20.455,37		607,36	12.965,74	79.028,11	91.993,85
		139	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	0,00	0,00			0,00	69.243,78	69.243,78
		140	Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	0,00				0,00	0,00	0,00
	V		**Trasferimenti**							
		147	Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avanzo di amministrazione pregresso	0,00				0,00	0,00	0,00
	VI		**Somme non attribuibili**							
		150	Fondo di riserva	0,00				0,00	0,00	0,00
		151	Somme da corrispondere alla Regione Lazio per I.R.A.P.	0,00				0,00	0,00	0,00
		152	Rimborso a terzi per somme non dovute	0,00				0,00	5.351,99	5.351,99
		153	Somme destinate alle spese per il trasferimento degli Uffici dell'Autorità in una nuova sede e alle opere di adattamento dei locali, degli impianti e delle attrezzature tecniche ed informatiche	0,00				0,00	0,00	0,00
		154	- Fondo di riserva straordinario	0,00				0,00	0,00	0,00
		155	- Somme accantonate in attuazione del D.L. 194/2002 e del D.M. economia e finanze del 29.11.2002	0,00				0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO I	3.720.601,02	3.630.272,48	0,00	57.792,60	32.535,94	2.562.304,57	2.594.840,51
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**							
	VII		**Costituzioni di fondi**							
		161	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0,00				0,00	0,00	0,00
	VIII		**Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche**							
		170	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi	59.702,79	43.725,68		15.977,11	0,00	48.020,66	48.020,66
		171	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	15.869,12	6.687,54		9.181,58	0,00	4.658,27	4.658,27
			TOTALE TITOLO II	75.571,91	50.413,22	0,00	25.158,69	0,00	52.678,93	52.678,93

RENDICONTO FINANZIARIO ANN0 2003 – RESIDUI PASSIVI

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI					Somme rimaste da pagare di competenza dell'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				Residui inizio esercizio	Pagati	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da pagare		
III	IX		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**							
		180	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	0,00				0,00	0,00	0,00
		181	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	0,00				0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE GENERALE	3.796.172,93	3.680.685,70	0,00	82.951,29	32.535,94	2.614.983,50	2.647.519,44

RENDICONTO FINANZIARIO ANN0 2003 – RESIDUI ATTIVI

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI					Somme rimaste da riscuotere di competenza dell'esercizio	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	VARIAZIONI in +	in -	Rimasti da riscuotere		
Avanzo di amministrazione pregresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I - Entrate correnti							
Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria II - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria III - Redditi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria IV - Entrate diverse	75.575,74	75.575,74	0,00	0,00	0,00	17.514,82	17.514,82
TOTALE TITOLO I	75.575,74	75.575,74	0,00	0,00	0,00	17.514,82	17.514,82
TITOLO II - Entrate in conto capitale							
Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Partite di giro e contabilità speciali							
Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE							
Avanzo di amministrazione pregresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Titolo I - Entrate correnti	75.575,74	75.575,74	0,00	0,00	0,00	17.514,82	17.514,82
- Titolo II - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.575,74	75.575,74	0,00	0,00	0,00	17.514,82	17.514,82
- Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE	75.575,74	75.575,74	0,00	0,00	0,00	17.514,82	17.514,82

RENDICONTO FINANZIARIO ANN0 2003 – RESIDUI PASSIVI

RIASSUNTO DELLE SPESE

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI					Somme rimaste da pagare di competenza dell'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui inizio esercizio	Pagati	VARIAZIONI in +	VARIAZIONI in -	Rimasti da pagare		
TITOLO I - Spese correnti							
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.185,38	49.185,38
Categoria II - Personale in attività di servizio	3.773,98	3.773,98	0,00	0,00	0,00	71.755,32	71.755,32
Categoria III - Personale in quiescenza	3.258.244,81	3.258.219,45	0,00	25,36	0,00	1.108.975,20	1.108.975,20
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	458.582,23	368.279,05	0,00	57.767,24	32.535,94	1.327.036,68	1.359.572,62
Categoria V - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VI - Somme non attribuibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,99	5.351,99
TOTALE TITOLO I	3.720.601,02	3.630.272,48	0,00	57.792,60	32.535,94	2.562.304,57	2.594.840,51
TITOLO II - Spese in conto capitale							
Categoria VII - Costituzione di fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VIII - Beni mobili ed immobili	75.571,91	50.413,22	0,00	25.158,69	0,00	52.678,93	52.678,93
TOTALE TITOLO II	75.571,91	50.413,22	0,00	25.158,69	0,00	52.678,93	52.678,93
TITOLO III - Partite di giro e contabilità speciali							
Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PER TITOLI

SPESE

- Titolo I - Spese correnti	3.720.601,02	3.630.272,48	0,00	57.792,60	32.535,94	2.562.304,57	2.594.840,51
- Titolo II - Spese in conto capitale	75.571,91	50.413,22	0,00	25.158,69	0,00	52.678,93	52.678,93
	3.796.172,93	3.680.685,70	0,00	82.951,29	32.535,94	2.614.983,50	2.647.519,44
- Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE SPESE	3.796.172,93	3.680.685,70	0,00	82.951,29	32.535,94	2.614.983,50	2.647.519,44

04A11503

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 30 settembre 2004.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico ed approvazione dei relativi indirizzi e criteri, ai sensi di quanto disposto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 136, lettere *c)* e *d)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sull'area relativa al sistema collinare di Comonte, Brusaporto e Monte Tomenone sita nei comuni di Brusaporto, Bagnatica, Costa di Mezzate, Montello, Albano S. Alessandro e Seriate (obiettivo gestionale del PRS 2004 10.1.3.2). (Deliberazione n. VII/18877).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il Regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/1939 ora ricompreso nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parte terza, titolo I;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che il dirigente della U.O. proponente riferisce che la commissione provinciale di Bergamo per la tutela delle bellezze naturali, con verbale n. 1 dell'11 aprile 2003, ha deliberato di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo alla provincia di Bergamo, di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 42, ora lettera *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con conseguente dichiarazione di notevole interesse pubblico e assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area relativa ai sistema collinare di Comonte, Brusaporto e Monte Tomenone, ubicata nei comuni di Brusaporto, Bagnatica, Costa di Mezzate, Montello, Albano S. Alessandro e Seriate ricadente nell'ambito territoriale perimetrato come segue:

partendo dall'incrocio tra la via per Albano (s.p. n. 70) e la via M. Olivo, nel territorio comunale di Brusaporto, si prosegue in senso antiorario percorrendo la via M. Olivo sino ad immettersi sulla via Fontanelli, seguendo la quale, si incontra la via Vittorio Emanuele II, si percorre quindi tale via e a seguire la via Garibaldi, sino ad incontrare la nuova pista ciclabile, seguendo questa, in direzione est, ci si immette sulla via Degli Aceri, seguendo la stessa e, quindi, la via Beder, si imbocca e si segue la via Belvedere sino ad entrare nel territorio comunale di Bagnatica. Qui si prosegue lungo la via Leopardi, per immettersi, in direzione nord, sulla via Roma, per proseguire sulla via Camozzi, e quindi, per un breve tratto sulla via Marconi, per poi immettersi sulla via Fontana e a seguire sulla via Locatelli, percorsa la quale, in direzione sud, si incontra e si segue la via Castello, ora si procede sempre in senso antiorario sulla stessa sino ad incontrare la via Papa Giovanni XXIII (s.p. n. 67), che si percorre in direzione est sino ad entrare nel territorio comunale di Costa di Mezzate. Da qui seguendo lo stesso tracciato, che prende il nome di viale Gout (sp. n. 67), si arriva in prossimità dei torrente Zerra (roggia Borgogna) e si segue questo corso d'acqua sino ad incontrare la via Marconi, percorrendo la quale, in direzione nord, ci si immette, passando dalla piazza XXV Aprile, nella via 1° Maggio, per imboccare e percorrere il percorso pedonale che collega tale via con la via Foppe, si continua quindi lungo quest'ultima sino a raggiungere la via Cornelia, che si segue sino ad incontrare di nuovo il torrente Zerra, risalendo il quale si entra nel territorio comunale di Montello. Si prosegue quindi lungo il torrente sino al punto in cui lo stesso incontra il limite sud del mappale 72/1 fogli 1-2 del catasto urbano di Montello, si segue in senso orario il perimetro di questo mappale sino ad incrociare il limite sud del mappale 1047, seguendo il quale si incontra il confine comunale di Albano S. Alessandro. Si prosegue lungo detto confine, in direzione nord, sino ad incontrare la via Don Canini in comune di Albano S. Alessandro, e seguendo questa via in direzione ovest, si imbocca la via Madonna delle Rose e quindi la via Comonte, sul confine con il comune di Seriate. Nel territorio di Seriate si incontra la via Dolomiti e, seguendo questa in direzione sud si raggiunge la tangenziale sud - ss. 42 del Tonale, la si attraversa per seguire la banchina sud della stessa, in direzione nord-est, sino a raggiungere e seguire lo svincolo che immette, in comune di Brusaporto, si segue quindi il confine comunale di Brusaporto, in direzione sud, sino ad incontrare ed imboccare la strada comunale che delimita a sud l'area denominata «Scartiera», percorrendo questa strada ci si immette sulla via per Albano (s.p. n. 70) per ricongiungersi al punto di partenza.

I sedimi delle strade o di tratti di esse citati sono da ritenersi esclusi dall'ambito assoggettato a tutela ad eccezione delle seguenti vie, o tratti di esse, che sono da considerarsi incluse nell'ambito insieme ai prospetti degli edifici che vi si affacciano: via Vittorio Emanuele in comune di Brusaporto; via Roma, via Camozzi, via Marconi, via Fontana, via Locatelli e via Castello in comune di Bagnatica; via Marconi e piazza XXIV Aprile in comune di Costa di Mezzate;

Riconosciuto l'opportunità di apposizione del vincolo per le motivazioni di seguito riportate:

la zona in esame si contraddistingue per la particolare morfologia formata dal sistema collinare che si stacca dalla pianura fortemente urbanizzata e costituisce l'estrema propaggine delle Prealpi Orobiche. Spiccano nei profilo collinare la collina di Comonte, la collina di Brusaporto e il cosiddetto Monte Tomenone. All'interno dell'area si rileva la presenza di vecchie «venute d'acqua» e fonti con permanenza di antiche opere di presa.

Il paesaggio collinare è fortemente caratterizzato dalla tradizionale organizzazione agricola, con la strutturata a terrazzamenti realizzati con muri di pietra e dalla rilevante presenza di vigneti sui versanti più dolci e assolati, contornati da aree a bosco che segnano gli altri versanti e le sommità. Gli edifici sparsi connessi alla tradizionale attività agricola sono in gran parte realizzati secondo tipologie e tecniche edilizie tradizionali e spesso collocati in posizione altamente percepibile, contribuendo a definire un quadro paesistico tradizionale di notevole interesse.

Numerose sono poi le presenze di castelli, torri e costruzioni a carattere fortilizio che hanno storicamente contraddistinto queste prime emergenze colli-

nari che dominano gli ultimi lembi della pianura. Tali manufatti sono in molti casi ancora presenti ed emergenti, in altri casi versano ormai in rovina, ma comunque permangono come segni forti della storia di questo territorio e contribuiscono a definirne scenari di grande suggestione. Si ricordano in particolare il Castello Camozzi e la Torre di S. Giovanni in comune di Costa di Mezzate, il Castello di Brusaporto e i complessi monumentali posti sulla collina di Comonte in comune di Seriate, la Cascina delle Colombere, detta anche Torre «delle Passere», in comune di Bagnatica.

Si segnala inoltre l'esistenza di aree di interesse archeologico già accertate come Monte Tomenone e Località Fontanelli in comune di Brusaporto.

Il sistema paesistico e ambientale descritto risulta di notevole interesse geomorfologico, naturalistico e storico-culturale ed assume particolare valore strategico nell'ambito dell'alta pianura altamente urbanizzata che lo circonda. I processi di crescita urbana ne hanno per ora intaccato solo limitatamente i margini. La tutela paesistico-ambientale deve essere pertanto orientata alla salvaguardia e valorizzazione dei caratteri e degli elementi che connotano l'area collinare e dei rapporti percettivi e strutturali che essa intrattiene con gli insediamenti e i nuclei storici che la contornano;

Preso atto che nella medesima seduta la commissione provinciale di Bergamo per la tutela delle bellezze naturali ha deliberato di approvare, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1985, n. 57, i seguenti indirizzi e criteri per le future trasformazioni al fine di tutelare le caratteristiche paesistiche peculiari dell'area:

l'assetto geomorfologico dell'area va salvaguardato, con particolare attenzione alle balze, ai terrazzamenti e alle «venute d'acqua» esistenti;

i manufatti utilizzati per il contenimento delle terre devono essere realizzati in pietrame, preferibilmente reperito in loco, ed eseguiti con le tecniche della tradizione (a secco), eventuali sistemazioni dei versanti dovranno essere realizzate con tecniche che utilizzino materiale vegetale (ingegneria naturalistica);

eventuali opere di scavo devono essere segnalate, trenta giorni prima dell'avvio lavori, alla Soprintendenza archeologica che interverrà per quanto di competenza;

gli interventi di recupero di edifici tradizionali urbani e rurali devono salvaguardare i caratteri tipologici presenti, conservare le caratteristiche materiali e le relative tecniche costruttive dei manufatti, con riferimento all'esteriore aspetto degli edifici, particolare attenzione verrà data al mantenimento delle coperture realizzate in «coppo lombardo» e alle murature in pietra arenaria locale;

la sistemazione e l'eventuale realizzazione di nuovi tratti di viabilità interna alle aree verdi dovrà essere fatta avendo cura di salvaguardare la vegetazione esistente in quanto la stessa rappresenta un elemento di forte connotazione paesaggistica; l'eventuale nuova piantumazione di risarcimento, dovrà essere realizzata preferibilmente con essenze di tipo autoctono, ad eccezione dei parchi e dei giardini storici nei quali la presenza di specie esotiche è storicamente consolidata;

gli interventi che prevedono l'inserimento di nuovi manufatti edilizi o elementi vegetali dovranno salvaguardare il più possibile la visibilità del sistema collinare e delle emergenze architettoniche dagli spazi pubblici;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione, del suddetto verbale n. 1 dell'11 aprile 2003, all'Albo pretorio in data 28 luglio 2003 del comune di Brusaporto, in data 1° agosto 2003 del comune di Bagnatica, in data 1° luglio 2003 del comune di Costa di Mezzo, in data 1° luglio 2003 del comune di Montello, in data 1° luglio 2003 del comune di Albano S. Alessandro e in data 3 luglio 2003 del comune di Seriate;

Considerato che a seguito di detta pubblicazione è stata presentata, alla Regione, un'osservazione da parte della sig.ra Roncalli Cristina (prot. reg. n. Z1.2003.0046124 del 30 ottobre 2003);

Rilevato che l'osservazione della sig.ra Roncalli Cristina, chiede che nella formulazione dei vincolo paesistico-ambientale venga espressamente confermata la facoltà di edificare nuovi manufatti edilizi, con le caratteristiche tipologiche previste per le zone agricole e nel rispetto della tradizionale architettura agricola, come previsto dalla legge regionale n. 93/1980;

Considerato che a seguito dell'esame dell'osservazione suddetta si ritiene di accoglierla, integrando gli indirizzi e criteri per le future trasformazioni dell'area suddetta;

Considerato che la «individuazione e revisione di ambiti di tutela paesistica da sottoporre alla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali» rientra tra i risultati di cui all'obiettivo gestionale 10.1.3.2 deI PRS 2004;

Dato atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto,

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.

Delibera:

1. Di dichiarare, richiamate le premesse, di notevole interesse pubblico, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area relativa al sistema collinare di Comonte, Brusaporto e Monte Tomenone così delimitata:

partendo dall'incrocio tra la via per Albano (s.p. n. 70) e la via M. Olivo, nel territorio comunale di Brusaporto, si prosegue in senso antiorario percorrendo la via M. Olivo sino ad immettersi sulla via Fontanelli, seguendo la quale, si incontra la via Vittorio Emanuele II, si percorre quindi tale via e a seguire la via Garibaldi, sino ad incontrare la nuova pista ciclabile, seguendo questa, in direzione est, ci si immette sulla via degli Aceri, seguendo la stessa e, quindi, la via Beder, si imbocca e si segue la via Belvedere sino ad entrare nel territorio comunale di Bagnatica. Qui si

prosegue lungo la via Leopardi, per immettersi, in direzione nord, sulla via Roma, per proseguire sulla via Camozzi, e quindi, per un breve tratto sulla via Marconi, per poi immettersi sulla via Fontana e a seguire sulla via Locatelli, percorsa la quale, in direzione sud, si incontra e si segue la via Castello, ora si procede sempre in senso antiorario sulla stessa sino ad incontrare la via Papa Giovanni XXIII (s.p. n. 67), che si percorre in direzione est sino ad entrare nel territorio comunale di Costa di Mezzate. Da qui seguendo lo stesso tracciato, che prende il nome di viale Gout (s.p. n. 67), si arriva in prossimità del torrente Zerra (roggia Borgogna) e si segue questo corso d'acqua sino ad incontrare la via Marconi, percorrendo la quale, in direzione nord, ci si immette, passando dalla piazza XXV Aprile, nella via 1° Maggio, per imboccare e percorrere il percorso pedonale che collega tale via con la via Foppe, si continua quindi lungo quest'ultima sino a raggiungere la via Cornelia, che si segue sino ad incontrare di nuovo il torrente Zerra, risalendo il quale si entra nel territorio comunale di Montello. Si prosegue quindi lungo il torrente sino al punto in cui lo stesso incontra il limite sud del mappale 72/1 fogli 1-2 del catasto urbano di Montello, si segue in senso orario il perimetro di questo mappale sino ad incrociare il limite sud del mappale 1047, seguendo il quale si incontra il confine comunale di Albano S. Alessandro. Si prosegue lungo detto confine, in direzione nord, sino ad incontrare la via Don Canini in comune di Albano S. Alessandro, e seguendo questa via in direzione ovest, si imbocca la via Madonna delle Rose e quindi la via Comonte, sul confine con il comune di Seriate. Nel territorio di Seriate si incontra la via Dolomiti e, seguendo questa in direzione sud si raggiunge la tangenziale sud - s.s. 42 del Tonale, la si attraversa per seguire la banchina sud della stessa, in direzione nord-est, sino a raggiungere e seguire lo svincolo che immette, in comune di Brusaporto, si segue quindi il confine comunale di Brusaporto, in direzione sud, sino ad incontrare ed imboccare la strada comunale che delimita a sud l'area denominata «Scartiera», percorrendo questa strada ci si immette sulla via per Albano (s.p. n. 70) per ricongiungersi al punto di partenza.

I sedimi delle strade o di tratti di esse citati sono da ritenersi esclusi dall'ambito assoggettato a tutela ad eccezione delle seguenti vie, o tratti di esse, che sono da considersi incluse nell'ambito insieme ai prospetti degli edifici che vi si affacciano: via Vittorio Emanuele in comune di Brusaporto; via Roma, via Camozzi, via Marconi, via Fontana, via Locatelli e via Castello in comune di Bagnatica; via Marconi e piazza XXV Aprile in comune di Costa di Mezzate.

2. Di decidere in merito all'osservazione presentata nel senso indicato nelle premesse;

3. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a tutela dovranno attenersi ai seguenti indirizzi e criteri al fine di tutelare le caratteristiche paesistiche peculiari dell'area:

l'assetto geomorfologico dell'area va salvaguardato, con particolare attenzione alle balze, ai terrazzamenti e alle «venute d'acqua» esistenti;

i manufatti utilizzati per il contenimento delle terre devono essere realizzati in pietrame, preferibilmente reperito in loco, ed eseguiti con le tecniche della tradizione (a secco), eventuali sistemazioni dei versanti dovranno essere realizzate con tecniche che utilizzino materiale vegetale (ingegneria naturalistica);

eventuali opere di scavo devono essere segnalate, trenta giorni prima dell'avvio lavori, alla Soprintendenza archeologica che interverrà per quanto di competenza;

gli interventi di recupero di edifici tradizionali urbani e rurali devono salvaguardare i caratteri tipologici presenti, conservare le caratteristiche materiali e le relative tecniche costruttive dei manufatti, con riferimento all'esteriore aspetto degli edifici, particolare attenzione verrà data al mantenimento delle coperture realizzate in «coppo lombardo» e alle murature in pietra arenaria locale;

la sistemazione e l'eventuale realizzazione di nuovi tratti di viabilità interna alle aree verdi dovrà essere fatta avendo cura di salvaguardare la vegetazione esistente in quanto la stessa rappresenta un elemento di forte connotazione paesaggistica; l'eventuale nuova piantumazione di risarcimento, dovrà essere realizzata preferibilmente con essenze di tipo autoctono, ad eccezione dei parchi e dei giardini storici nei quali la presenza di specie esotiche è storicamente consolidata;

gli interventi che prevedono l'inserimento di nuovi manufatti edilizi o elementi vegetali dovranno salvaguardare il più possibile la visibilità dei sistema collinare e delle emergenze architettoniche dagli spazi pubblici;

gli interventi di nuova edificazione o ampliamento dei manufatti esistenti in zone agricole, ammessi dalla normativa vigente, dovranno essere realizzati nel rispetto di tutti i criteri sopra elencati e rapportarsi con i caratteri dell'architettura rurale tradizionale locale.

4. Di considerare la pianimetria riportante l'individuazione cartografica dell'area assoggettata a tutela paesistico-ambientale, quale parte integrante della presente deliberazione.

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

6. Di inviare, ai sindaci dei comuni di Brusaporto, Bagnatica, Costa di Mezzate, Montello, Albano S. Alessandro e Seriate, copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contenente la presente deliberazione affinché provvedano ad affiggerla all'Albo pretorio per un periodo di novanta giorni. Il Comune stesso dovra tenere a disposizione, presso i propri uffici, copia della dichiarazione e della relativa planimetria per libera visione al pubblico, come previsto dal comma 4 dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Milano, 30 settembre 2004

Il segretario: SALA

Strada
Seriola
detta
Roggia
72/2
72/2
72/1
72/1
1045
1044
1046
1047
1048
1049
90
89
78 1/2
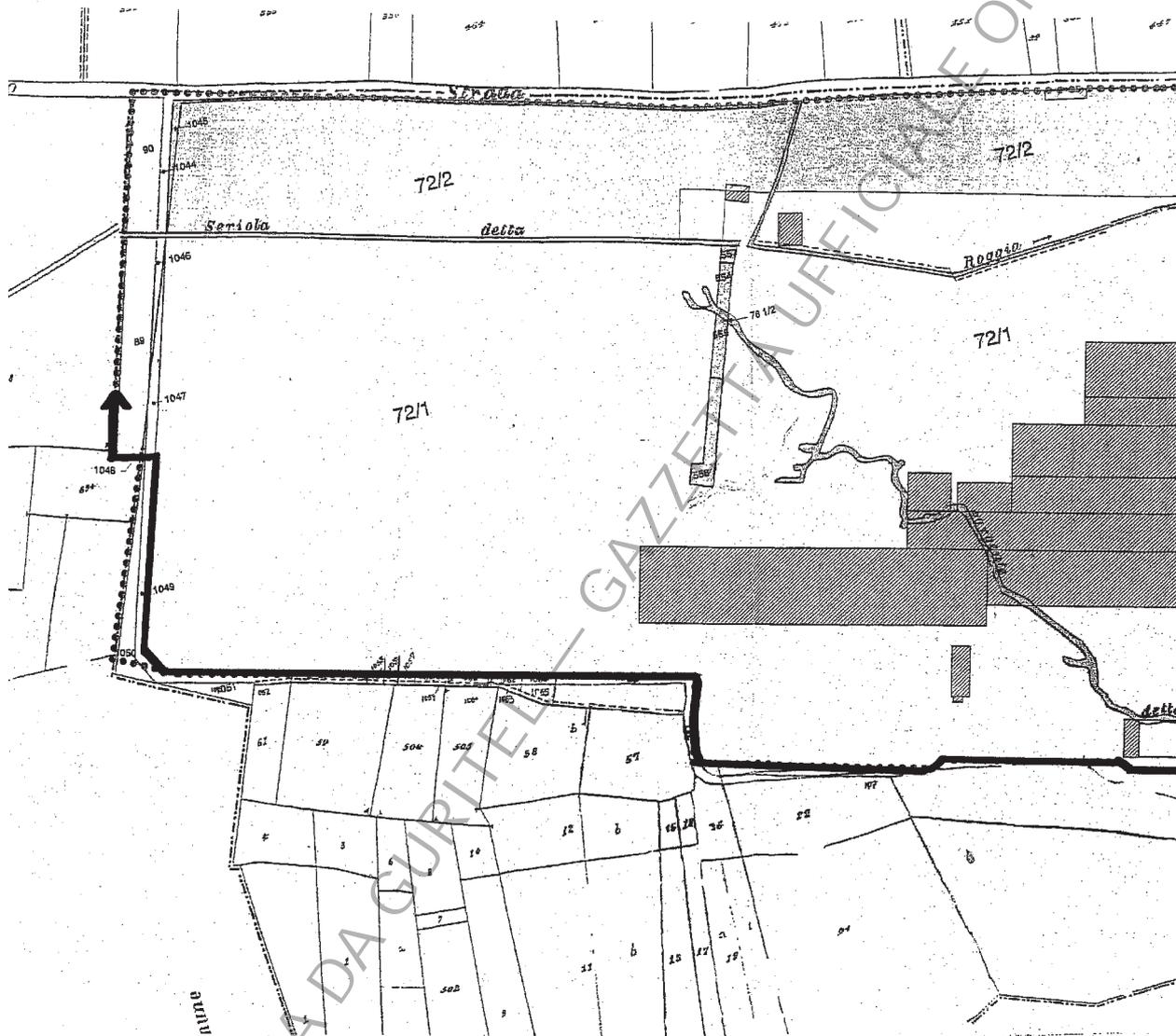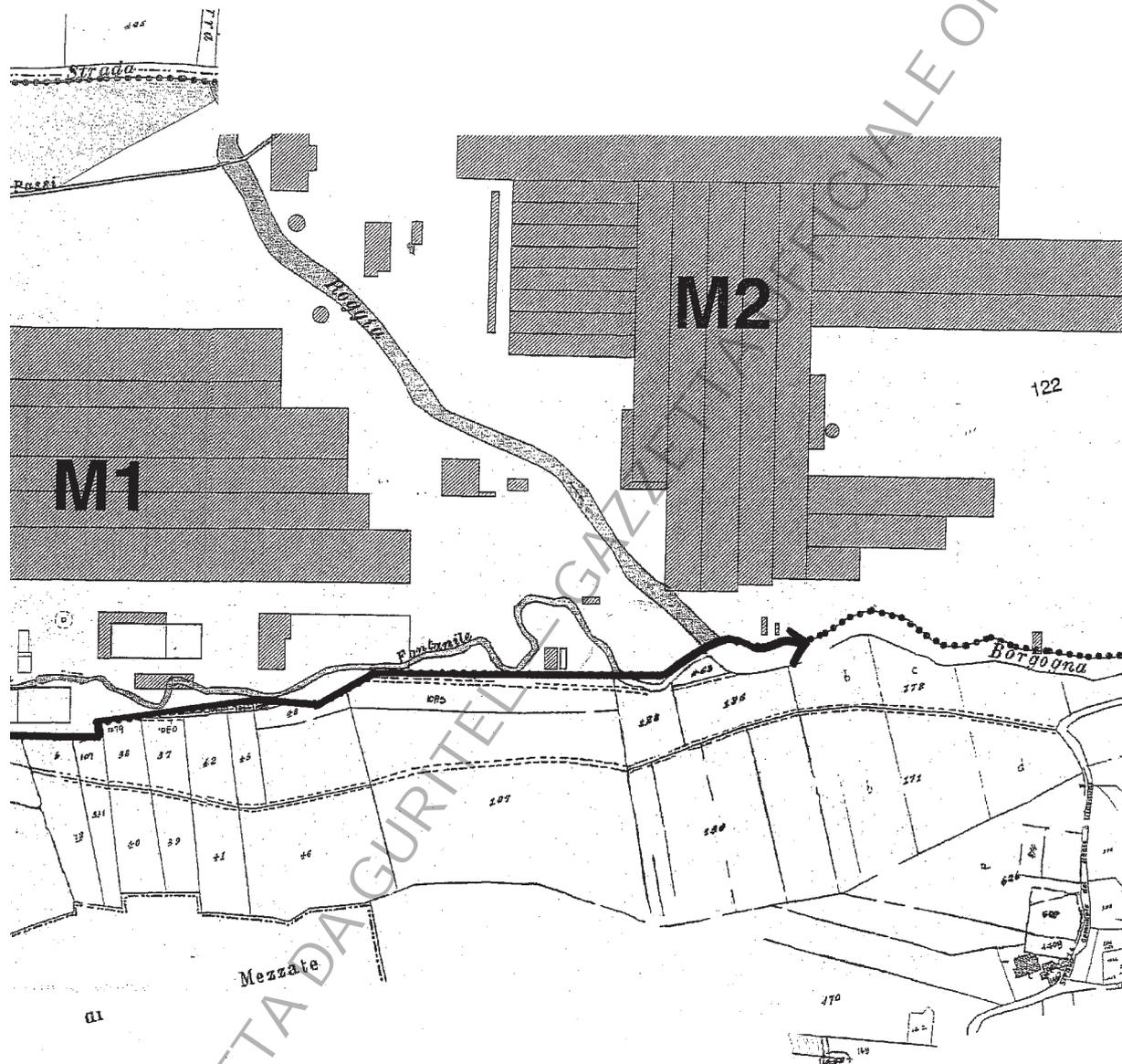
Strada
Roggia
M1
M2
122
Fontanile
Borgogna
Mezzate
Sistema collinare di
Comonte, Brusaporto e Monte Tomenone
Estratto Catastale - Comune di Montello (BG)
Area assoggettata a tutela ai sensi
dell'art. 136 D.Lgs. 42/2004

04A11279

DELIBERAZIONE 30 settembre 2004.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico ed approvazione dei relativi indirizzi e criteri, ai sensi di quanto disposto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 136, lettere *c)* e *d)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sull'area ubicata in frazione di Fabbrica Durini, sita nel comune di Alzate Brianza - (Obiettivo gestionale del PRS 2004 10.1.3.2). (Deliberazione n. VII/18878).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il Regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/39 ora ricompreso nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che il dirigente della U.O. proponente riferisce che la Commissione provinciale di Como per la tutela delle bellezze naturali, con verbale n. 1 del 19 dicembre 2002, ha deliberato di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo alla provincia di Como, di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ora lettera *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con conseguente dichiarazione di notevole interesse pubblico e assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area ubicata nel comune di Alzate Brianza ricadente nell'ambito territoriale perimetrato come segue:

partendo dal punto in cui il confine comunale incontra la via Santuario (in prossimità della ferrovia), procedendo in direzione oraria, si segue la suddetta via sino ad incontrare ed imboccare la strada comunale detta La Valisetta, si segue quest'ultima in direzione est, sino ad immettersi sulla via Girola, e quindi sulla via Anzani, seguendo la quale, in direzione nord, si imbocca la strada comunale detta Da Basso e quindi la strada comunale detta Viale del Bosco di Costa, imboccata questa, in direzione sud-est, ci si immette sulla via Pertini, in direzione nord, piegando poi ad est per seguire la via Kennedy e quindi, percorrendo per un breve tratto la via Carbusate, ci si immette sulla strada comunale detta via Mantegatto della Salvetta e la si segue sino ad incontrare il confine tra il mappale 797 e il mappale 111 (Foglio 2), si segue quindi il limite nord di quest'ultimo sino ad incontrare il confine comunale con Anzano del Parco; seguendo detto confine, in direzione sud-est, si arriva ad imboccare la strada comunale «da Fabbrica Durini ad Anzano», per seguirla, in direzione sud, sino ad incontrare il mappale 51 (foglio 4), si segue quindi il limite nord dei mappali 50, 223, 228, 227, 229, 230, 215, sino ad incontrare la strada consorziale detta «delle Fornaci», da questo punto si segue la stessa in direzione sud sino ad incontrare il mappale 245, si prosegue sul limite nord dei mappali 245, 516, 247, 849 e 251 (Foglio 5), sino ad incontrare il confine comunale; si segue il confine comunale in direzione sud, si imbocca (in prossimità della località cascina Mirovano) la strada comunale detta La Vecchia per Cremnago, si piega quindi ad ovest seguendo il limite sud del mappale 1235 per poi proseguire sul limite nord dei mappali 1233, 1231, 691, 376, 630 (Foglio 7) sino ad incontrare la strada provinciale n. 40; si procede, per breve tratto, lungo questo tracciato stradale, in direzione sud, sino ad incontrare il mappale 595, da qui si procede sul limite sud dei mappali 595, 393, 383, 389 (Foglio 7), sino ad incontrare la strada comunale detta Della Valsorda, seguendo la quale, in direzione nord, oltrepassata la ferrovia, ci si ricongiunge al punto di partenza.

Il sedime stradale delle vie sopra menzionate s'intende escluso dall'ambito assoggettato a tutela;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché l'ambito costituito da vasti spazi agricoli è morfologicamente caratterizzato da terrazzamenti a «ciglioni», alternati a zone boscate ed ambiti palustri che creano nel loro insieme un'articolazione di visuali, prospetti e fondali di notevole pregio che contribuiscono con il complesso monumentale del Castello, l'annesso nucleo storico di Fabbrica Durini e la vicina altura di interesse archeologico denominata «Piantella» a formare un'unità di paesaggio di notevole valenza paesistico-ambientale. Per estensione e caratteri rappresenta uno dei pochi esempi significativi di ambiti paesistici rurali tradizionali dell'Alta Brianza non ancora compromessi da interventi edilizi e ben mantenuti. A questo sistema partecipa anche la rete stradale che ricalca in parte la viabilità storica, collegando tra loro gli insediamenti e le corti rurali e dalla quale si possono scorgere molti scenari paesaggisticamente suggestivi.

Tali caratteristiche rendono le aree sopra descritte meritevoli di tutela in quanto rappresentano un significativo esempio di permanenza della tradizionale organizzazione dei territorio e degli insediamenti rurali, felicemente integrato nella conformazione naturale dei luoghi intorno al complesso monumentale nobiliare del Castello, collocato in posizione dominante, fulcro organizzativo e visuale del sistema;

Preso atto che nella medesima seduta la Commissione provinciale di Como per la tutela delle bellezze naturali ha deliberato di approvare, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1985, n. 57, i seguenti indirizzi e criteri per le future trasformazioni al fine di tutelare le caratteristiche paesistiche peculiari dell'area:

tutelare in generale la configurazione dell'insieme percepibile dagli spazi e dai percorsi pubblici ed in particolare i cannocchiali visivi sul Castello e il nucleo di Fabbrica Durini fruibili provenendo da sud lungo il tracciato della SP 40, da ovest percorrendo la strada

comunale che attraversa Case Nuove nonché da nord lungo i tracciati che introducono al complesso architettonico (strada comunale detta di Vialunga e strada detta del Castello);

Salvaguardare l'assetto morfologico dell'altura detta «Piantella». Qualunque intervento di alterazione dello stato dei luoghi ed eventuali opere di scavo dovranno essere preventivamente segnalati alla soprintendenza archeologica che interverrà per quanto di competenza;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione in data 9 aprile 2003 del suddetto verbale n. 1 del 19 febbraio 2002 all'albo pretorio, a cura del comune di Alzate Brianza;

Considerato che la «individuazione e revisione di ambiti di tutela paesistica da sottoporre alla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali» rientra tra i risultati di cui all'obiettivo gestionale 10.1.3.2. del PRS 2004;

Dato atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione dei presente atto;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

Delibera:

1. Di dichiarare, richiamate le premesse, di notevole interesse pubblico, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I capo I, e conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area ubicata nel comune di Alzate Brianza così delimitata:

partendo dal punto in cui il confine comunale incontra la via Santuario (in prossimità della ferrovia), procedendo in direzione oraria, si segue la suddetta via sino ad incontrare ed imboccare la strada comunale detta La Valisetta, si segue quest'ultima in direzione est, sino ad immettersi sulla via Girola, e quindi sulla via Anzani, seguendo la quale, in direzione nord, si imbocca la strada comunale detta Da Basso e quindi la strada comunale detta Viale del Bosco di Costa, imboccata questa, in direzione sud-est, ci si immette sulla via Pertini, in direzione nord, piegando poi ad est per seguire la via Kennedy e quindi, percorrendo per un breve tratto la via Carbusate, ci si immette sulla strada comunale detta via Mantegatto della Salvetta e la si segue sino ad incontrare il confine tra il mappale 797 e il mappale 111 (Foglio 2), si segue quindi il limite nord di quest'ultimo sino ad incontrare il confine comunale con Anzano del Parco; seguendo detto confine, in direzione sud-est, si arriva ad imboccare la strada comunale «da Fabbrica Durini ad Anzano», per seguirla, in direzione sud, sino ad incontrare il mappale 51 (foglio 4), si segue quindi il limite nord dei mappali 50, 223, 228, 227, 229, 230, 215, sino ad incontrare la strada consorziale detta «delle Fornaci», da questo punto si segue la stessa in direzione sud sino ad incontrare il mappale 245, si prosegue sul limite nord dei mappali 245, 516, 247, 849 e 251 (Foglio 5), sino ad incontrare il confine comunale; si segue il confine comunale in direzione sud, si imbocca (in prossimità della località cascina Mirovano) la strada comunale detta La Vecchia per Cremnago, si piega quindi ad ovest seguendo il limite sud del mappale 1235 per poi proseguire sul limite nord dei mappali 1233, 1231, 691, 376, 630 (Foglio 7) sino ad incontrare la strada provinciale n. 40; si procede, per breve tratto, lungo questo tracciato stradale, in direzione sud, sino ad incontrare il mappale 595, da qui si procede sul limite sud dei mappali 595, 393, 383, 389 (Foglio 7), sino ad incontrare la strada comunale detta Della Valsorda, seguendo la quale, in direzione nord, oltrepassata la ferrovia, ci si ricongiunge al punto di partenza.

Il sedime stradale delle vie sopra menzionate si intende escluso dall'ambito assoggettato a tutela;

2. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a tutela dovranno attenersi ai seguenti indirizzi e criteri al fine di tutelare le caratteristiche paesistiche peculiari dell'area:

tutelare in generale la configurazione dell'insieme percepibile dagli spazi e dai percorsi pubblici ed in particolare i cannocchiali visivi sul Castello e il nucleo di Fabbrica Durini fruibili provenendo da Sud lungo il tracciato della SP 40, da ovest percorrendo la Strada Comunale che attraversa Case Nuove nonché da nord lungo i tracciati che introducono al complesso architettonico (strada comunale detta di Vialunga e strada detta del Castello);

Salvaguardare l'assetto morfologico dell'altura detta «Piantella». Qualunque intervento di alterazione dello stato dei luoghi ed eventuali opere di scavo dovranno essere preventivamente segnalati alla Soprintendenza archeologica che interverrà per quanto di competenza;

3. Di considerare la planimetria riportante l'individuazione cartografica dell'area assoggettata a tutela paesistico-ambientale, quale parte integrante della presente deliberazione;

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia;

5. Di inviare al sindaco del comune d'Alzate Brianza copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contenente la presente deliberazione affinché provveda ad affiggerla all'albo pretorio per un periodo di novanta giorni. Il comune stesso dovrà tenere a disposizione, presso i propri uffici, copia della dichiarazione e della relativa planimetria per libera visione al pubblico, come previsto dal comma 4 dell'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Milano, 30 settembre 2004

Il segretario: SALA

Vedi estratto catastale
Foglio 2
ANZANO
Vedi estratto catastale
Fogli 4, 5
ORSENIGO

Comune di Alzate Brianza (CO)
Fabbrica Durini
Vedi estratto catastale
Foglio 7
BRENNA

Comune
Strada
Fabbrica Durini ad
Caserma
Strada
comunale
della
del
Castello
carbusate
Strada
comunale
da
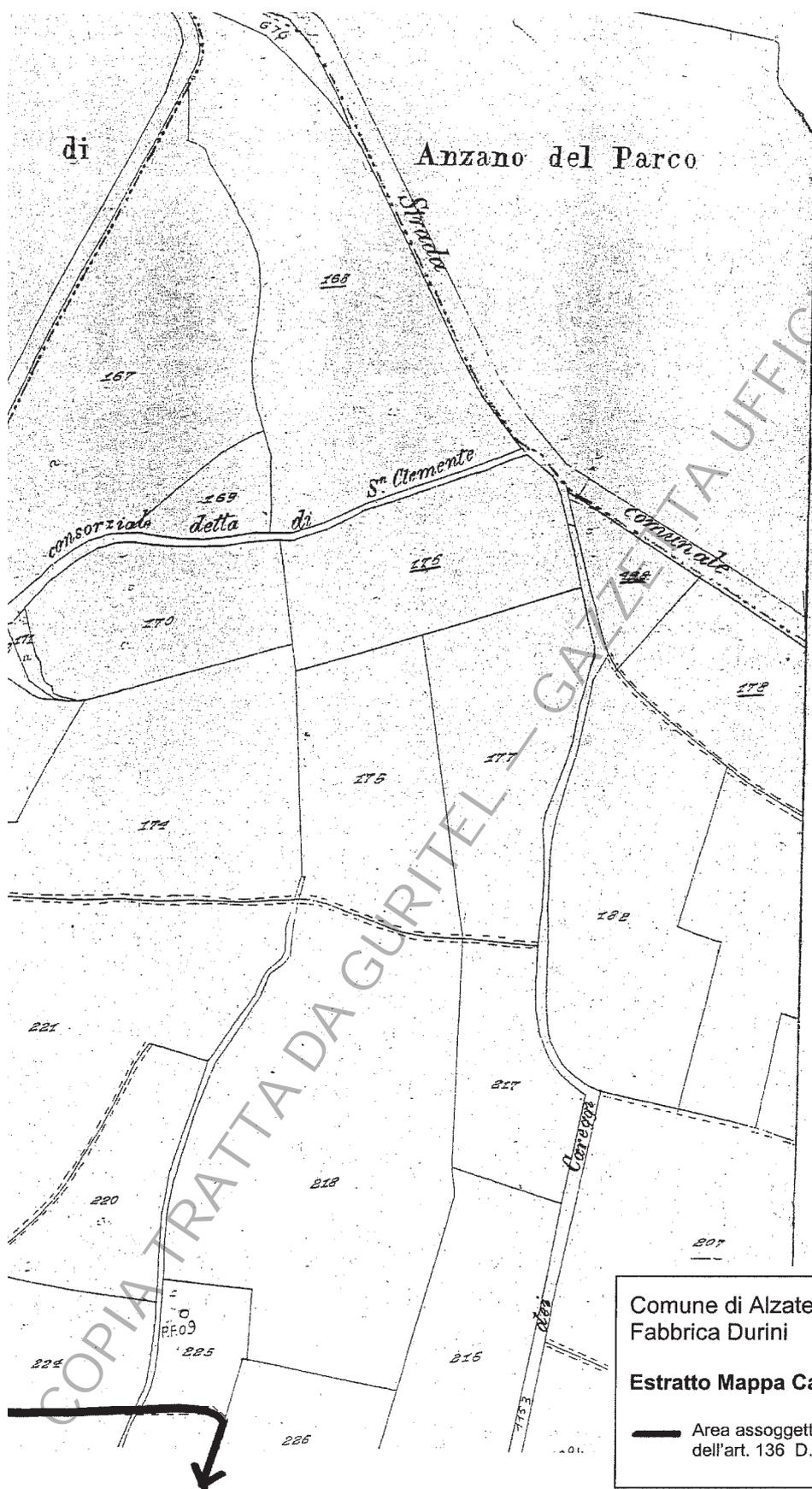
FABBRICA DURINI
Strada
Strada comunale
Strada comunale
843
1257
1245

Comune di Alzate Brianza (CO)
Fabbrica Durini
Estratto Mappa Catastale - fogli 4(b) e 5
Area assoggettata a tutela ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 42/2004
Strada

Comune di Alzate Brianza (CO)
Fabbrica Durini
Estratto Mappa Catastale - foglio 7
Area assoggettata a tutela ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 42/2004
Fabbrica Durini

Comune
Strada comunale per Anzano
Strada cons.te della Selvetta
Comune
di
Alzate
della Selvetta
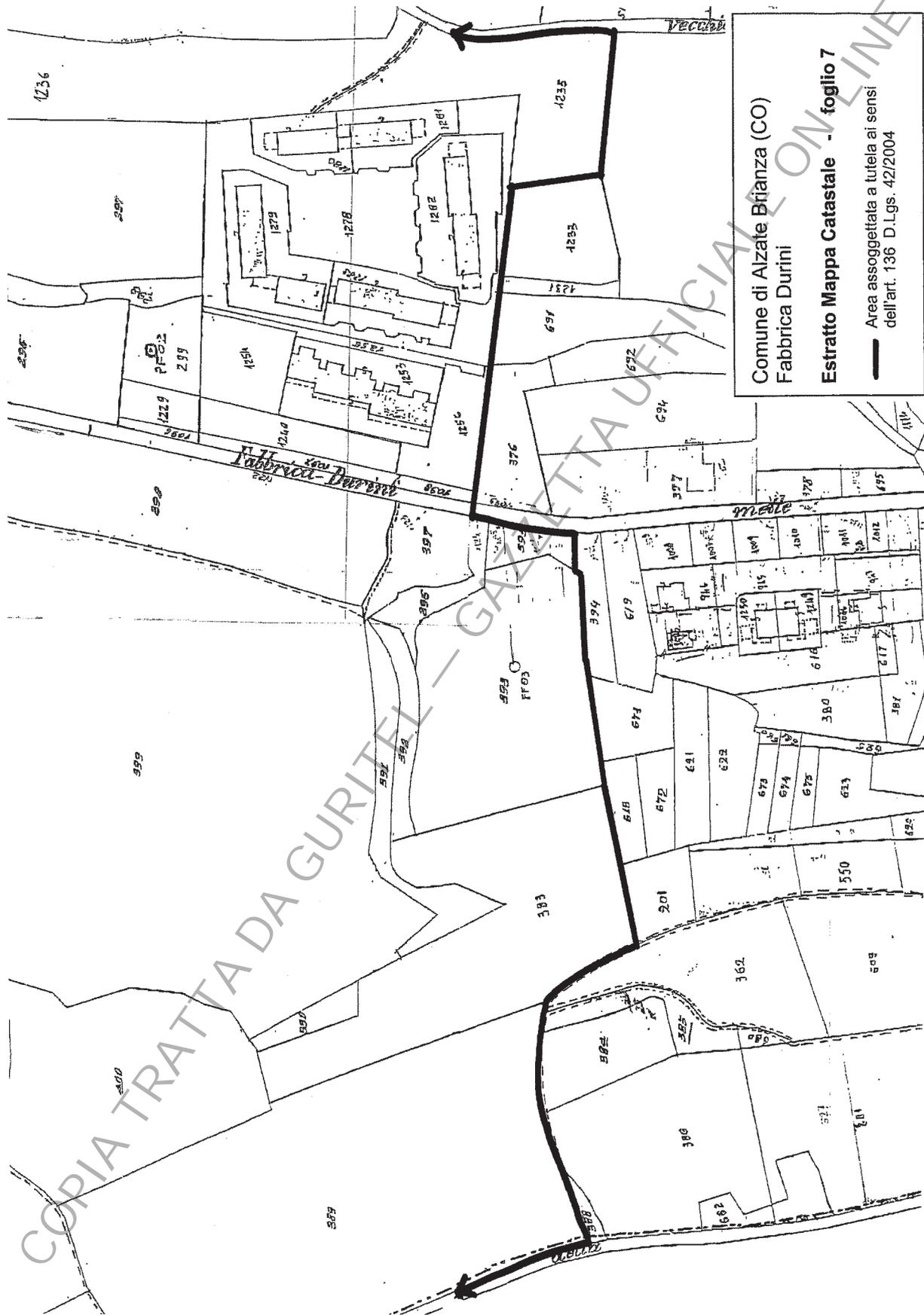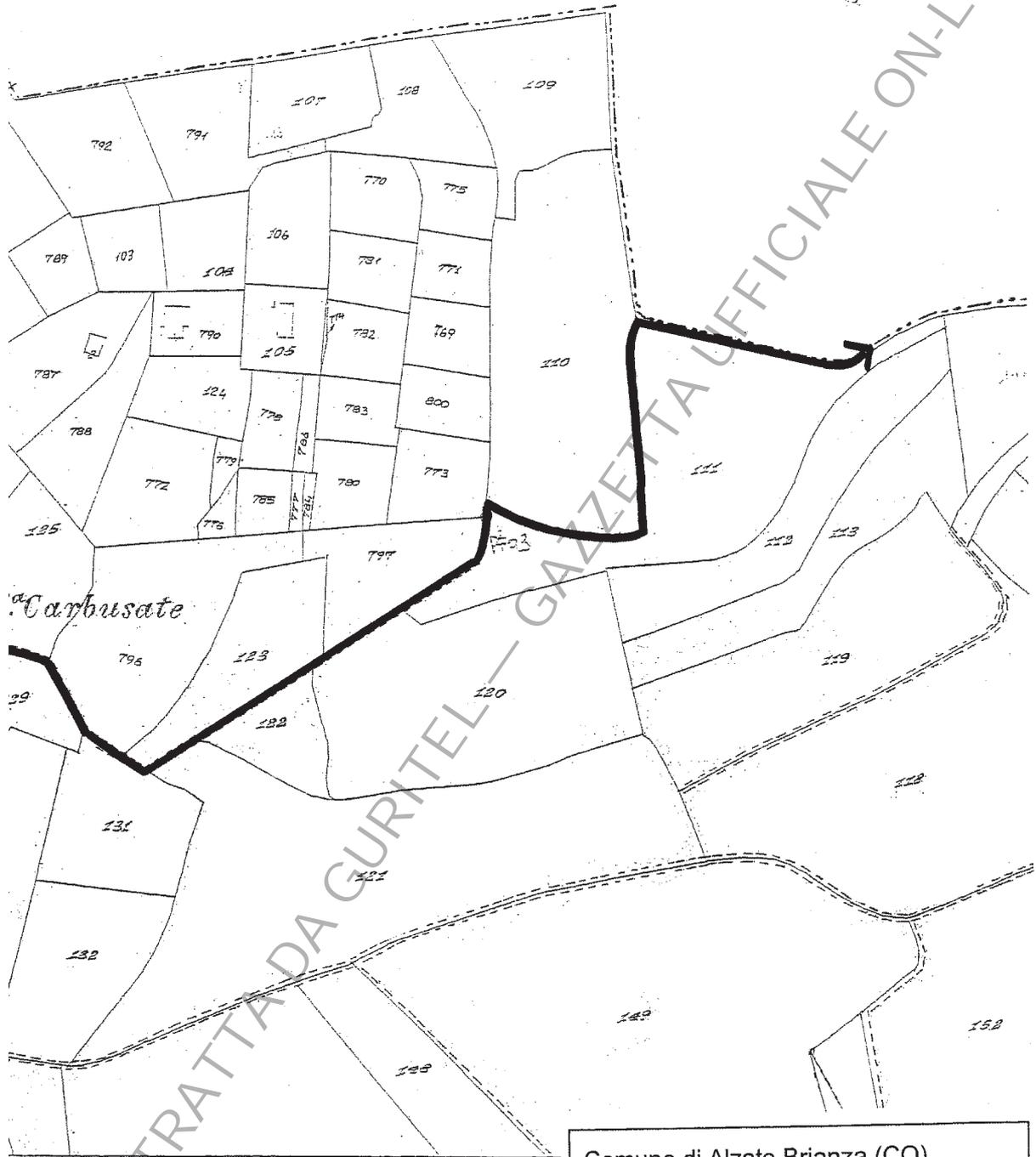
Carbusate
Comune di Alzate Brianza (CO)
Fabbrica Durini
Estratto Mappa Catastale - foglio 2
Area assoggettata a tutela ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 42/2004

04A11280

DELIBERAZIONE 15 ottobre 2004.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico ed approvazione dei relativi indirizzi e criteri sull'area denominata «Campomatto», sita nei comuni di Sarnico e Villongo, ai sensi del punto 1 della lettera *c)* dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Obiettivo gestionale del PRS 2004 10.1.3.2). (Deliberazione n. VII/19047).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il Regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/1939 ora ricompreso nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che il Dirigente della U.O. proponente riferisce che la Commissione provinciale di Bergamo per la tutela delle bellezze naturali, con verbale n. 1 del 12 giugno 2002, ha deliberato di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo alla provincia di Bergamo, di cui alla lettera *c)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 42, ora lettera *c)* del punto 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con conseguente dichiarazione di notevole interesse pubblico e assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area denominata «Campomatto» ubicata nei comuni di Sarnico e Villongo ricadente nell'ambito territoriale perimetrato come segue: a partire, in comune di Sarnico, dal punto di incrocio dei confini comunali di Villongo, Adrara San Martino e Sarnico, procedendo in senso orario, seguendo il confine di quest'ultimo sino all'incrocio con la strada che sale verso il nucleo abitato di Campomatto, risalendo quindi lungo questa sino ad incontrare, uscendo dall'abitato, il sentiero di culmine che sale in direzione SE per seguirlo, a salire, sino ad incontrare la curva di livello dei 300 m slm e seguendo la stessa, sempre in senso orario, fino all'incrocio con il piccolo canale (o scolina) che scende da est verso il fondovalle, seguendo quindi quest'ultimo sino ad incontrare la curva di livello dei 250 m slm e per proseguire lungo la stessa, in direzione SO, sino ad incontrare il tracciato stradale che da Rudello conduce alla cascina Piazza e quindi alla strada provinciale n. 79, si segue quindi detto tracciato fino al fondovalle attraversando il Guerna ed immettendosi sulla suddetta strada provinciale n. 79, per procedere poi lungo questa in direzione NE sino ad incontrare, in comune di Villongo, la via Videtti, imboccando quest'ultima la si percorre fino ad arrivare al bivio con la strada bianca seguendo la quale ci si congiunge al confine comunale di Villongo e quindi, seguendo detto confine, al punto di partenza. I sedimi stradali del perimetro sono compresi;

Riconosciuto l'opportunità di apposizione del vincolo per le motivazioni di seguito riportate:

l'area compresa tra i versanti collinari della valle del Guerna, a partire dalla località Campomatto fino alle pertinenze della Rocchetta, delimitata in comune di Sarnico dalle aree boscate e in comune di Villongo dalla via Videtti, costituisce un compendio naturalistico e paesistico d'elevato valore, a tutt'oggi ancora intatto, che caratterizza il «piede» dell'ambiente collinare e costituisce elemento di raccordo, con un andamento dolce e continuo, tra le parti più alte e boscate dei versanti collinari, i sottostanti vigneti e le rive del torrente Guerna, ed è contraddistinta da vasti spazi prativi, all'interno dei quali sono presenti alcune macchie vegetative d'alto fusto tipiche della zona. In tal senso questo segmento di fondovalle costituisce innanzitutto un significativo momento di connessione e relazione paesistico-ambientale tra i territori collinari ancora caratterizzati da un elevato grado di naturalità all'interno di una valle dove le recenti trasformazioni hanno fortemente minato queste relazioni originarie. L'alternanza d'elementi naturali ed antropici viene inoltre a configurare un quadro paesistico di particolare interesse, ben percepibile dalla sp. 79, nel quale risultano ancora leggibili i caratteri di un'organizzazione tradizionale del territorio rurale segnato dai terrazzamenti e dominato da una parte dal nucleo storico di Campomatto e dall'altra dalla più importante presenza del complesso della Rocchetta già assoggettato a tutela monumentale;

Preso atto che nella medesima seduta la Commissione provinciale di Bergamo per la tutela delle bellezze naturali ha deliberato di approvare, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1985, n. 57, i seguenti indirizzi e criteri per le future trasformazioni al fine di tutelare le caratteristiche paesistiche peculiari dell'area:

eventuali opere di scavo devono essere segnalate alla Soprintendenza archeologica che interverrà per quanto di competenza;

va salvaguardato l'assetto geomorfologico dell'area e pertanto sono da minimizzare le operazioni di movimentazione del terreno imponendo l'adeguamento degli edifici all'andamento geomorfologico esistente, con particolare attenzione alle balze e ai terrazzamenti esistenti;

deve essere garantita un'adeguata fascia di naturalità di rispetto a difesa e tutela del torrente Guerna ove sono da consentire esclusivamente interventi d'ingegneria naturalistica per la regimazione delle acque e la sistemazione delle sponde;

devono essere tutelati tutti gli elementi dell'idrografia minore (impluvi, rii, scoline) garantendone la salvaguardia e promuovendone la valorizzazione naturalistica;

va salvaguardata la visibilità dell'insediamento di Campomatto dal tracciato della strada provinciale n. 79;

sono da evitare edificazioni a cortina continua lungo il tracciato della strada provinciale n. 79 al fine di lasciare squarci liberi per la fruizione panoramica dei versanti collinari;

deve essere garantita la visibilità dalla via Videtti (in comune di Villongo) del versante collinare e del fondovalle in sponda sinistra del Guerna (in comune di Sarnico);

per le nuove piantumazioni si deve fare riferimento alle essenze autoctone o che comunque già caratterizzano la vegetazione di sponda e ripariale, le macchie boschive e in generale il paesaggio agrario esistente;

le nuove piantumazioni devono preferibilmente essere orientate al potenziamento o alla ricostituzione della vegetazione ripariale (anche lungo i corsi d'acqua minori) e delle macchie boschive che caratterizzano questo paesaggio nonché alla connessione di questi elementi;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione, del suddetto verbale n. 1 del 12 giugno 2002, all'albo pretorio in data 7 febbraio 2002 del comune di Sarnico e in data 6 agosto 2002 del comune di Villongo;

Considerato che a seguito di detta pubblicazione sono state presentate, alla regione, osservazioni da parte del WWWF Italia, Sezione Iseo Orientale (prot. reg. n. Z1.2002.0050915 dell'11 novembre 2002);

Rilevato che le osservazioni del WWWF Italia, chiedono che, oltre ad escludere la possibilità d'edificazioni a cortina continua, sia prescritta la previsione di distanze tra i corpi di fabbrica tali da realizzare adeguati squarci prospettici e panoramici dalla S.P. n. 79 verso l'abitato di Campomatto e verso i versanti collinari di Sarnico, nonché dal versante di Villongo verso il fondo valle del torrente Guerna; inoltre, che sia introdotta come ulteriore prescrizione che l'altezza delle eventuali edificazioni sia contenuta entro limiti che salvaguardino il mantenimento delle prospettive panoramiche sopra dette;

Considerato che a seguito dell'esame delle osservazioni suddette si ritiene di accogliere integrando gli indirizzi e criteri per le future trasformazioni dell'area suddetta;

Considerato che la «individuazione e revisione di ambiti di tutela paesistica da sottoporre alla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali» rientra tra i risultati di cui all'obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2004;

Dato atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di dichiarare, richiamate le premesse, di notevole interesse pubblico, ai sensi della lettera *c)* del punto 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area denominata «Campomatto» ubicata nei comuni di Sarnico e Villongo così delimitata:

a partire, in comune di Sarnico, dal punto di incrocio dei confini comunali di Villongo, Adrara San Martino e Sarnico, procedendo in senso orario, seguendo il confine di quest'ultimo sino all'incrocio con la strada che sale verso il nucleo abitato di Campomatto, risalendo quindi lungo questa sino ad incontrare, uscendo dall'abitato, il

sentiero di culmine che sale in direzione SE per seguirlo, a salire, sino ad incontrare la curva di livello dei 300 m slm e seguendo la stessa, sempre in senso orario, fino all'incrocio con il piccolo canale (o scolina) che scende da est verso il fondovalle, seguendo quindi quest'ultimo sino ad incontrare la curva di livello dei 250 m slm e per proseguire lungo la stessa, in direzione SO, sino ad incontrare il tracciato stradale che da Rudello conduce alla cascina Piazza e quindi alla strada provinciale n. 79, si segue quindi detto tracciato fino al fondovalle attraversando il Guerna ed immettendosi sulla suddetta strada provinciale n. 79, per procedere poi lungo questa in direzione NE sino ad incontrare, in comune di Villongo, la via Videtti, imboccando quest'ultima la si percorre fino ad arrivare al bivio con la strada bianca seguendo la quale ci si congiunge al confine comunale di Villongo e quindi, seguendo detto confine, al punto di partenza.

I sedimi stradali del perimetro sono compresi.

2. Di decidere in merito alle osservazioni presentate nel senso indicato nelle premesse.

3. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a tutela dovranno attenersi ai seguenti indirizzi e criteri al fine di tutelare le caratteristiche paesistiche peculiari dell'area:

eventuali opere di scavo devono essere segnalate alla Soprintendenza archeologica che interverrà per quanto di competenza;

va salvaguardato l'assetto geomorfologico dell'area e pertanto sono da minimizzare le operazioni di movimentazione del terreno imponendo l'adeguamento degli edifici all'andamento geomorfologico esistente, con particolare attenzione alle balze e ai terrazzamenti esistenti;

deve essere garantita un'adeguata fascia di naturalità di rispetto a difesa e tutela del torrente Guerna ove sono da consentire esclusivamente interventi d'ingegneria naturalistica per la regimazione delle acque e la sistemazione delle sponde;

devono essere tutelati tutti gli elementi dell'idrografia minore (impluvi, rii, scoline) garantendone la salvaguardia e promuovendone la valorizzazione naturalistica;

va salvaguardata la visibilità dell'insediamento di Campomatto dal tracciato della strada provinciale n. 79;

sono da evitare edificazioni a cortina continua lungo il tracciato della strada provinciale n. 79 al fine di lasciare squarci liberi per la fruizione panoramica dei versanti collinari, valutando in tal senso attentamente distanze tra gli edifici e altezze degli stessi;

deve essere garantita la visibilità dalla via Videtti (in comune di Villongo) del versante collinare e del fondovalle in sponda sinistra del Guerna (in comune di Sarnico);

per le nuove piantumazioni si deve fare riferimento alle essenze autoctone o che comunque già caratterizzano la vegetazione di sponda e ripariale, le macchie boschive e in generale il paesaggio agrario esistente;

le nuove piantumazioni devono preferibilmente essere orientate al potenziamento o alla ricostituzione della vegetazione ripariale (anche lungo i corsi d'acqua minori) e delle macchie boschive che caratterizzano questo paesaggio nonché alla connessione di questi elementi.

4. Di considerare la planimetria riportante l'individuazione cartografica dell'area assoggettata a tutela paesistico-ambientale, quale parte integrante della presente deliberazione.

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

6. Di inviare, ai sindaci dei comuni di Sarnico e Villongo, copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contenente la presente deliberazione affinché provvedano ad affiggerla all'albo pretorio per un periodo di novanta giorni. Il comune stesso dovrà tenere a disposizione, presso i propri uffici, copia della dichiarazione e della relativa planimetria per libera visione al pubblico, come previsto dal comma 4 dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Milano, 15 ottobre 2004

Il segretario: SALA

ALLEGATO

04A11278

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 2 dicembre 2004 ha raccolto il verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventisette cittadini italiani, previo deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza e di autocertificazioni, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«IL DIRITTO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI.».

Dichiarano di eleggere domicilio presso: Democratici di Sinistra, Direzione nazionale Consulta G. Rodari Infanzia e Adolescenza - via Palermo, 12 - 00184 Roma - tel. 066711308, e-mail: infanzia@dsonline.it

04A11848

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 novembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3295
Yen giapponese	136,54
Corona danese	7,4287
Lira Sterlina	0,69660
Corona svedese	8,9238
Franco svizzero	1,5114
Corona islandese	86,45
Corona norvegese	8,1050
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5795
Corona ceca	30,988
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,74
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6872
Lira maltese	0,4324
Zloty polacco	4,2075
Leu romeno	38405
Tallero sloveno	239,82
Corona slovacca	39,280
Lira turca	1899800
Dollaro australiano	1,7147
Dollaro canadese	1,5785
Dollaro di Hong Kong	10,3365
Dollaro neozelandese	1,8555
Dollaro di Singapore	2,1772
Won sudcoreano	1393,85
Rand sudafricano	7,7068

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A11848

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera, adottata in data 26 giugno 2004 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali.

Con ministeriale 9PP/81433/RAG-L-25 del 15 novembre 2004 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato dei delegati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali in data 26 giugno 2004, concernente modifiche agli articoli 35 e 37 del regolamento di esecuzione.

04A11758

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica reidratante Pierrel Medical Care».

Estratto decreto NCR n. 450 del 21 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: ELETTROLITICA REIDRATANTE PIERREL MEDICAL CARE con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «III soluzione per i nfusione» 24 flaconi 250 ml, «III soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, zona industriale, c.a.p. 85050, Italia, codice fiscale 02790010967.

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «III soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml;

A.I.C n. 030741122 (in base 10) 0XB4N2 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore:

Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), zona industriale (completa).

Composizione:

250 ml contengono:

principio attivo: calcio cloruro $2H_2O$ 0,0875 g; sodio cloruro 1,25 g; potassio cloruro 0,1875 g; magnesio cloruro $6H_2O$ 0,0775 g; sodio acetato $3H_2O$ 1,6 g; sodio citrato tribasico $2H_2O$ 0,1875 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 250 ML.

Confezione: «III soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml, AIC n. 030741134\G (in base 10) 0XB4NG (in base 32);

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), zona industriale (completa).

Composizione: 500 ml contengono:

principio attivo: calcio cloruro $2H_2O$ 0,175 g; sodio cloruro 2,5 g; potassio cloruro 0,375 g; magnesio cloruro $6H_2O$ 0,155 g; sodio acetato $3H_2O$ 3,2 g; sodio citrato tribasico $2H_2O$ 0,375 g.

Eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 500 ml.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione dei fluidi e di elettroliti. Trattamento degli stati acidosici lievi o moderati, ma non gravi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11567

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glicerolo con sodio cloruro Pierrel Medical Care».

Estratto decreto NCR n. 451 del 21 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune GLICEROLO CON SODIO CLORURO PIERREL MEDICAL CARE, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme o confezioni «10% + 0,9% soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml, «10% + 0,9% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, zona industriale, cap 85050, Italia, codice fiscale 02790010967.

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «10% + 0,9% soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml - A.I.C. n. 031374034 (in base 10) 0XXGQL (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), zona industriale (completa).

Composizione: 250 ml contengono:

principio attivo: glicerolo 25 g; sodio cloruro 2,25 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 250 ml.

Confezione: «10% + 0,9% soluzione per infusionep» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 031374046 (in base 10) 0XXGQY (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a, stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia) zona industriale (completa).

Composizione: 500 ml contengono:

principio attivo: glicerolo 50 g; sodio cloruro 4,5 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 500 ml.

Indicazioni terapeutiche: Ipertensione endocranica e oculare. Il glicerolo aumenta l'osmolarità plasmatica; come conseguenza si ha passaggio in circolo di acqua dagli spazi extravascolari per osmosi, e successivo aumento della diuresi. Viene metabolizzato da tutti tessuti, principalmente dal fegato. Può essere escreto anche immodificato.

Decorrenza di efficacia del decreto: ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11568

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica equilibrata enterica Pierrel Medical Care».

Estratto decreto NCR n. 452 del 21 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA PIERREL MEDICAL CARE con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nella forma e confezione: «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, zona industriale, cap 85050, Italia, codice fiscale 02790010967.

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «Soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

AIC n. 030739041 (in base 10) 0XB2M1 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), zona industriale (completa).

Composizione: un flacone da 500 ml contiene:

principio attivo: sodio cloruro 2,5 g; potassio cloruro 0,375 g; calcio cloruro $2H_2O$ 0,175 g; magnesio cloruro $6H_2O$ 0,155 g; sodio acetato $3H_2O$ 3,2 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 500 ml.

Indicazioni terapeutiche: Ricostituzione del patrimonio idroelettrolitico in seguito a perdite enteriche e trattamento delle acidosi metaboliche di lieve entità.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11566

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica di mantenimento con glucosio Pierrel Medical Care».

Estratto decreto NCR n. 453 del 21 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO PIERREL MEDICAL CARE con le caratteristiche di cui a formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «Soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, zona industriale, c.a.p. 85050, Italia, codice fiscale 02790010967.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «Soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 031369059 (in base 10) 0XX9V3 (in base 32);

Classe: «C»;

Forma farmaceutica: Soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente., in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (articolo 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore:

Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), zona industriale (completa).

Composizione: 500 ml contengono:

Principio attivo: sodio cloruro 0,455 g; potassio cloruro 0,75 g; potassio fosfato bibasico $3H_2O$ 0,85 g; sodio acetato $3H_2O$ 1,4 g; glucosio monoidrato 27,5 g.

Eccipienti: acqua p.p.i quanto basta a 500 ml; sodio metabisolfito 0,275 g;

Indicazioni terapeutiche:

Reintegrazione dei fluidi e di elettroliti in situazioni in cui sia necessario assicurare un apporto calorico. Trattamento degli stati lievi di acidosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11565

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bixon»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 6 del 4 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BIXON nelle forme e confezioni:

«500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml, «1g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml, «1g /10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml.

Titolare A.I.C.: Biores Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in La Rustica - Roma, via Vittorio Grassi n. 13, c.a.p. 00155, Italia, codice fiscale n. 05754541000.

Confezione: «500 mg /2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 035958014 (in base 10), 129C7Y (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Imperia) - Italia, via Dante Alighieri n. 71 (produzione, confezionamento e rilascio lotti); Get S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Imperia) - Italia, via L. Ariosto n. 17 (controlli).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 596,5 mg corrispondenti a ceftriaxone 500 mg;

una fiala solvente contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato 20 mg; acqua p.p.i. 2 ml.

Confezione: «1g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml;

A.I.C. n. 035958026 (in base 10), 129C8B (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Imperia) - Italia, via Dante Alighieri n. 71 (produzione, confezionamento e rilascio lotti); Get S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Imperia) - Italia, via L. Ariosto n. 17 (controlli).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 1,193 g corrispondenti a ceftriaxone 1 g;

una fiala solvente contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato 35 mg; acqua p.p.i. 3,5 ml.

Confezione: «1g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 035958038 (in base 10), 129C8Q (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Laboratorio Farmaceutico CT. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Imperia) - Italia, via Dante Alighieri n. 71 (produzione, confezionamento e rilascio lotti); Get S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Imperia) - Italia, via L. Ariosto n. 17 (controlli).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 1,193 g corrispondenti a ceftriaxone 1 g;

una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua p.p.i. 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi. Profilassi delle infezioni chirurgiche.

Altre condizioni: «il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, presentato per i farmaci attualmente denominati: Ceftriaxone Sandoz (A.I.C. n. 035902), Kocefan (A.I.C. n. 035965), Ceftriaxone ABC (A.I.C. n. 035924), Ragex (A.I.C. n. 0359279), Ceftriaxone Selvi (A.I.C. n. 035922), Ceftriaxone San Carlo (A.I.C. n. 035887), Ceftriaxone Deafarma (A.I.C. n. 035906) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 035958014 (in base 10), 129C7Y (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (Iva esclusa): 2,70 euro;

Prezzo al pubblico (Iva inclusa): 4,46 euro.

Confezione: «1g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml;

A.I.C. n. 035958026 (in base 10), 129C8B (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (Iva esclusa): 4,66 euro;

Prezzo al pubblico (Iva inclusa): 7,69 euro.

Confezione: «1g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 035958038 (in base 10), 129C8Q (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (Iva esclusa): 4,99 euro;

Prezzo al pubblico (Iva inclusa): 8,24 euro.

Condizioni e modalità d'impiego:

per le confezioni: A.I.C. n. 035958014 «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml e A.I.C. n. 035958026 «1g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml: si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035958014 «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035958026 «1g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035958038 «1g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala solvente da 10 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11412

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefrag»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 7 del 4 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEFRAG, nelle forme e confezioni: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml, «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml, «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml, «2 g polvere per soluzione per infusione» flacone.

Titolare A.I.C.: Magis Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali, 34-36-38, c.a.p. 25128, Italia, codice fiscale n. 00312600174.

Confezione: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 036101018 (in base 10), 12FQWU (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Officina Farmaceutica Mitim S.r.l., Stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 34-36-38.

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 596,5 mg corrispondenti a ceftriaxone 500 mg;

una fiala solvente contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato 20 mg; acqua p.p.i. 2 ml.

Confezione: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml;

A.I.C. n. 036101020 (in base 10), 12FQWW (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Officina Farmaceutica Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 34-36-38.

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 1,193 g corrispondenti a ceftriaxone 1 g;

una fiala solvente contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato 35 mg; acqua p.p.i. 3,5 ml.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036101032 (in base 10), 12FQX8 (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Officina Farmaceutica Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 34-36-38.

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 1,193 g corrispondenti a ceftriaxone 1 g

una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua p.p.i. 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» flacone;

A.I.C. n. 036101044 (in base 10), 12FQXN (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione;

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Officina Farmaceutica Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 34-36-38;

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_20 2,386 g corrispondenti a ceftriaxone 2 g.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi. Profilassi delle infezioni chirurgiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 036101018 (in base 10), 12FQWU (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo: prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, Iva esclusa): 2,70 euro.

Prezzo al pubblico (Iva inclusa): 4,46 euro.

Confezione: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml;

A.I.C. n. 036101020 (in base 10), 12FQWW (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (Iva esclusa): 4,66 euro;

Prezzo al pubblico (Iva inclusa): 7,69 euro.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036101032 (in base 10), 12FQX8 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (Iva esclusa): 4,99 euro;

Prezzo al pubblico (Iva inclusa): 8,24 euro.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» flacone;

A.I.C. n. 036101044 (in base 10), 12FQXN (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (Iva esclusa): 10,04 euro;

Prezzo al pubblico (Iva inclusa): 16,57 euro.

Condizioni e modalità d'impiego:

per le confezioni: A.I.C. n. 036101018 «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml e A.I.C. n. 036101020 «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml: si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036101018 «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml: RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036101020 «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml: RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036101032 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml: OSP medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

confezione: A.I.C. n. 036101044 «2 g polvere per soluzione per infusione» flacone: OSP medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11411

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eftry»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 8 del 4 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EFTRY nella forma e confezione: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 3,5 ml.

Titolare A.I.C.: Krugher Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino - Firenze, via Volturno, 10/12, c.a.p. 50019, Italia, codice fiscale n. 04913660488.

Confezione: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 3,5 ml - A.I.C. n. 036102010 (in base 10), 12FRVU (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Officina Farmaceutica Mitim S.r.l. - 25125 Brescia, Italia, via Cacciamali, 34-36-38;

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 1,193 g corrispondenti a ceftriaxone 1 g;

una fiala solvente contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato 35 mg; acqua p.p.i. 3,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi. Profilassi delle infezioni chirurgiche.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036101, relativo al farmaco «Cefrag» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 3,5 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 4,66 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 7,69 euro.

Condizioni e modalità d'impiego:

per la confezione: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 3,5 ml: si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 3,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11409

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipstyl»

Estratto determinazione NCR/N n. 9 del 4 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IPSTYL, anche nelle forme e confezioni: «90 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita e «120 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita.

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.A, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Figino n. 16, c.a.p. 20156, codice fiscale n. 05619050585.

Confezione: «90 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 029399122 (in base 10), 0W162L (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Beaufour Ipsen Industrie, nello stabilimento sito in Dreux (Francia), Rue Ethe Virton (tutte).

Composizione: ogni siringa preriempita contiene:

principio attivo: Lanreotide (l.N.N.) (come acetato) 90 mg*;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 271,6 mg;

*Ogni siringa pre-riempita contiene una soluzione sovrasatura di lanreotide acetato corrispondente a 24,6 mg di lanreotide base per 100 mg di soluzione, che assicura la somministrazione di 90 mg di lanreotide base.

Confezione: «120 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 029399134 (in base 10), 0W162Y (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Beaufour Ipsen Industrie, nello stabilimento sito in Dreux (Francia), Rue Ethe Virton (tutte).

Composizione: ogni siringa preriempita contiene:

principio attivo: Lanreotide (I.N.N.) (come acetato) 120 mg*;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 363,0 mg.

*Ogni siringa pre-riempita contiene una soluzione sovrasatura di lanreotide acetato corrispondente a 24,6 mg di lanreotide base per 100 mg di soluzione, che assicura la somministrazione di 120 mg di lanreotide base.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'acromegalia e dei pazienti nei quali la secrezione dell'ormone della crescita (GH) non risulti normalizzata in seguito ad intervento chirurgico o a radioterapia. Trattamento dei sintomi clinici dei tumori neuroendocrini.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «90 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 029399122 (in base 10) 0W162L (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 726,00 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 1.198,19 euro;

confezione: «120 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 0293991134 (in base 10), 0W162Y (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 726,00 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 1.198,19 euro;

Condizioni e modalità d'impiego:

per le confezioni: A.I.C. n. 029399122 «90 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita e A.I.C. n. 029399134 «120 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita, si applicano le condizioni di cui alla Nota 40.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 029399122 «90 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

confezione: A.I.C. n. 029399134 «120 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11410

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acido Tranexamico Bioindustria L.I.M.».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1055 del 16 novembre 2004

Titolare A.I.C.: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure (Alessandria), via De Ambrosiis, 2, c.a.p. 15067 - Italia, codice fiscale n. 01679130060.

Medicinale: ACIDO TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Variazione A.I.C.: ulteriore produttore del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza l'ulteriore fornitore di principio attivo: Daichi Pharmaceutical Co, Ltd, 14-10 Nihonbashi, 3 - Chome, Chuo-Ku, J-103-8234 Tokyo (Giappone);

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035748019 - «500 mg/5 ml soluzione orale e iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11632

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli articoli 36 e 46 del CCNL 1998-2001 e I biennio economico (5 aprile 2001) e all'articolo 3 biennio economico 2000-2001 (5 aprile 2001) del personale dirigente dell'Area I

In data 18 . 11.2004 alle ore 10 , le parti sottoscrivono l'allegato accordo

ARAN

nella persona del Presidente avv.Guido Fantoni

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali

Ministeri	Cgil fp ministeri dirigenti...FIRMATO	
Enti pubblici non economici	Cgil fp......FIRMATO	
Aziende	Cgil aziende dirigenti...FIRMATO	Cgil
Università	Cgil snur.. FIRMATO	
Ricerca	Cgil snur.. FIRMATO	
Ministeri	Cisl fps......FIRMATO......................	
Enti pubblici non economici	Cisl fps.......FIRMATO........................	
Aziende	Cisl aziende dirigenti.........FIRMATO...	Cisl
Università	Cisl università dirigenti.......FIRMATO	
Ricerca	Cisl ricerca..........FIRMATO...........	
Ministeri	Uil pa dirigenti........FIRMATO...........	Uil
Enti pubblici non economici	Uil pa dirigenti.........FIRMATO...........	
Aziende	Uil aziende dirigenti.........FIRMATO......	
Università	Uil pa dirigenti.........FIRMATO...........	

Ricerca	Uil pa dirigenti.......FIRMATO.......	
Ministeri	Confsal/Unsa.......FIRMATO.......	Confsal
Università	Confsal/snals univ/cisapuni...FIRMATO	
Ministeri	Dirstat.......FIRMATO.......	Confedir...
Aziende	Dirstat.......FIRMATO.......	
Università	Confedir univ.......FIRMATO.......	
Ministeri	Cida/ unadis ministeri.......FIRMATO...	Cida...
Enti pubblici non economici	Cida/fendep.......FIRMATO.......	
Aziende	Cida/fndfp aziende.......FIRMATO.......	
Università	Cida/fendep università.......FIRMATO....	
Ministeri	Assomed-sivemp.......FIRMATO.......	Cosmed

SEZIONE I

NORME GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente accordo si applica a tutto il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente all'area di cui all'art. 2, comma 1, punto 1°, del CCNQ 25 novembre 1998, relativo alla definizione delle aree autonome di contrattazione della dirigenza.

Con il presente accordo si dà attuazione agli articoli 36 e 46 del CCNL 5 aprile 2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al 1° biennio economico 1998-1999 della dirigenza dell'area 1, e all'art. 3 del CCNL 5 aprile 2001 relativo al 2° biennio economico 2000-2001 della dirigenza dell'area 1.

Art. 2.

Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare

1. In tema di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare si applica quanto previsto dal relativo accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999.

2. I dirigenti di ogni comparto accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementari firmato l'8 maggio 2001.

3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell'art. 11 del predetto accordo quadro 29 luglio 1999, e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.).

Art. 3.

Periodo di prova

1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente, per un periodo di sei mesi dall'assunzione.

Sono esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e presso altra amministrazione o azienda o ente dell'area 1.

2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivo prestato.

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti.

4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.

5. Decorso il periodo di prova, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

6. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

7. In caso di esito negativo del periodo di prova il dirigente rientra nell'amministrazione di provenienza, con la qualifica e nella sede di provenienza.

Art. 4.

Trattamento di trasferta

1. Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta.

2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:

a) una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:

€ 24,12 (L. 46.700) per ogni periodo di 24 ore di trasferta;

€ 1,01 (L. 1.945) per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore;

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;

c) un'indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo del biglietto del treno e/o nave;

d) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani.

3. Ai soli fini del comma 2, lettera *a)*, nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.

4. Il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad usare il proprio mezzo di trasporto secondo quanto previsto dalla normativa sin qui vigente che, a tal fine, viene mantenuta in vigore.

5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell'art. 1, comma 68, della legge n. 662 del 1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di € 30,55 (L. 59.150) per il primo pasto e di complessivi € 61,10 (L. 118.300) per i due pasti.

Per le trasferte di durata inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.

Nei casi di trasferta continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

6. Per il personale dirigenziale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che durante le trasferte si trovi nell'impossibilità di fruire del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, viene corrisposta, in luogo dei rimborsi di cui al comma 5, la somma forfettaria di € 30,99 (L. 60.000) lordi.

7. Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso:

delle spese sostenute per l'albergo, l'indennità di cui al comma 2 viene ridotta di 1/3;

delle spese sostenute per il vitto, l'indennità di cui al comma 2 viene ridotta di 1/2;

delle spese sostenute per il vitto e l'albergo, l'indennità di cui al comma 2 viene ridotta di 2/3.

8. L'indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore.

9. L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.

10. Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.

11. Le trasferte all'estero restano disciplinate dalle vigenti disposizioni.

12. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità, ad invarianza di spesa complessiva.

Art. 5.

Diritti derivanti da invenzione industriale

1. Qualora il dirigente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui una invenzione industriale, si applicano le disposizioni dell'art. 2590 del codice civile e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione, in particolare quelle previste per le università e gli enti di ricerca.

2. In relazione all'importanza dell'invenzione rispetto all'attività istituzionale dell'azienda, la contrattazione integrativa può individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi per la produttività nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.

Art. 6.

Applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) *del CCNL 5 aprile 2001, II biennio*

1. In applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera *b)* del CCNL 5 aprile 2001, relativo al secondo biennio economico della dirigenza dell'area 1, i fondi di cui trattasi sono ripartiti tra le varie amministrazioni secondo l'allegata tabella *A*.

2. È istituita una commissione paritetica tra ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo per il monitoraggio dei fondi di posizione e di risultato per le amministrazioni destinatarie dell'art. 3, comma 1, lettera *b*, del CCNL 5 aprile 2001, II biennio.

Art. 7.

Mobilità

1. Ferme restando le procedure di mobilità previste dall'art. 30 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001, il dirigente, decorso un anno di applicazione al medesimo incarico, può chiedere, indipendentemente dalla durata dello stesso, il conferimento di un diverso incarico disponibile nell'ambito della propria amministrazione.

In caso di diniego da parte dell'amministrazione stessa, il dirigente ha facoltà di rescindere unilateralmente il contratto di lavoro in corso con la propria amministrazione, e di transitare nei ruoli di una diversa amministrazione disponibile al conferimento di un altro incarico.

Art. 8.

Normativa vigente

1. Tutte le disposizioni contrattuali contenute nei CCNL della dirigenza dei Ministeri, delle aziende, degli enti pubblici non economici, delle università e degli enti di ricerca del quadriennio contrattuale 1994-97 restano in vigore, sia per i dirigenti di prima fascia che per i dirigenti di seconda fascia, ove le disposizioni medesime non siano state sostituite, in tutto od in parte, da quelle contenute nei CCNL del 5 aprile 2001, I e II biennio, della dirigenza dell'area 1 del quadriennio 1998-2001 e nella presente sequenza contrattuale, oppure siano con esse incompatibili.

2. In materia di buoni pasto continua ad applicarsi l'accordo dell'8 aprile 1997 per i dirigenti dei Ministeri, l'art. 48 del CCNL 11 ottobre 1996 per i dirigenti degli enti pubblici non economici, l'articolo 46 del CCNL 5 febbraio 1996 per i dirigenti delle università e l'art. 7 del CCNL 5 marzo 1998 per i dirigenti della ricerca.

3. A tutti i dirigenti dell'area 1 continua ad essere pagata la tredicesima mensilità secondo la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata dalle amministrazioni appartenenti all'area 1.

4. Nei confronti dei dirigenti della presente area continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Nei confronti dei mutilati e degli invalidi per servizio e dei congiunti dei caduti per servizio continua ad applicarsi la normativa contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata dalle amministrazioni dell'area 1, spettante ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

SEZIONE II

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Art. 9.

Incentivazione alla rotazione degli incarichi

1. La contrattazione integrativa può prevedere che una quota del fondo per la retribuzione di risultato, nella misura massima del 5%, sia destinata dagli enti con articolazioni organizzative sul territorio alla corresponsione di incentivi alla rotazione degli incarichi dirigenziali, fermi restando i trattamenti di trasferimento, ove previsti dalle disposizioni vigenti.

2. I criteri per la determinazione e per l'erogazione dei predetti incentivi sono definiti in sede di contratto integrativo.

SEZIONE III

NORME DI RACCORDO DEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Art. 10.

Campo di applicazione

1. Le norme di raccordo di cui alla presente sezione si applicano ai dirigenti dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'art. 41, comma 5, della legge 21 dicembre 1997, n. 449, secondo quanto previsto dall'art. 36, quinto comma, del CCNL 5 aprile 2001, I biennio, della dirigenza dell'area 1, salvo conguagli.

2. Le norme di cui alla presente sezione si applicano a decorrere dalla firma definitiva del presente accordo.

Art. 11.

Applicazione norme contrattuali

1. Ai dirigenti di cui alla presente sezione si applicano, a decorrere dalla firma definitiva del presente accordo, tutte le norme del CCNL 9 gennaio 1997, I e II biennio, della separata area di contrattazione dei dirigenti ricompresi nel comparto del personale dei Ministeri, quelle del CCNL 5 aprile 2001, I e II biennio, della dirigenza dell'area 1 e quelle della presente sequenza contrattuale.

Art. 12.

Attribuzione incarichi dirigenziali

1. Ai dirigenti di cui alla presente sezione, per la prima attribuzione degli incarichi dirigenziali, si applicano le norme contrattuali vigenti in materia, ivi compreso l'art. 22 del CCNL 9 gennaio 1997, 1º biennio economico, nonché quelle disciplinanti la stessa materia con il CCNL del 5 aprile 2001.

2. Agli ex dirigenti superiori si applicano gli aumenti di cui al secondo comma dell'art. 34 del predetto CCNL 9 gennaio 1997, I biennio, fermo restando che a tutti i dirigenti della presente sezione si applicano anche gli aumenti contrattuali derivanti dal CCNL 9 gennaio 1997, I e II biennio, della separata area di contrattazione dei dirigenti ricompresi nel comparto del personale dei Ministeri, e quelli derivanti dal CCNL 5 aprile 2001, I e II biennio, della dirigenza dell'area 1.

Art. 13.

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

1. Per quanto riguarda la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato presso il DAP, si applica l'art. 36 del CCNL 9 gennaio 1997, I biennio, della separata area di contrattazione dei dirigenti ricompresi nel comparto del personale dei Ministeri. Si applicano inoltre, gli articoli 41 e 42 del CCNL 5 aprile 2001, I biennio, della dirigenza dell'area 1.

Art. 14.

Disposizioni particolari

1. Al personale di cui alla presente sezione è fatto salvo il diritto alle ferie riferito all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, sulla base dell'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1999.

2. In caso di trasferimento d'ufficio e per ragioni di servizio, il personale di cui alla presente sezione continua ad essere destinatario dell'art. 1, punto 5 della legge n. 100 del 1987, e seguenti modificazioni ed integrazioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Risorse non utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario

1. Nel caso che le amministrazioni non abbiano sottoscritto la polizza assicurativa di cui all'art. 31 del CCNL 5 aprile 2001, le relative risorse finanziarie sono imputate, per il solo anno di competenza, sulla retribuzione di risultato.

Art. 16.

Disapplicazioni

1. Ai sensi degli articoli 69, comma 1, e 71 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla data di stipulazione del presente Accordo tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro per la dirigenza dell'area 1, cessano di produrre effetti. In particolare sono disapplicate le seguenti norme:

TU 3/1957: art. 14 (orario di servizio), art. 32 (trasferimenti), art. 33 (trattamento economico, assistenza, miglioramento professionale), articolo 42 (rapporto informativo e giudizio complessivo), art. 47 (organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale), art. 48 (organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle car-

riere direttive presso l'amministrazione periferica), art. 54 (ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo), art. 78 (sanzioni), art. 79 (censura), art. 80 (riduzione dello stipendio), art. 81 (sospensione dalla qualifica), art. 82 (assegno alimentare), art. 83 (effetti della sospensione dalla qualifica), art. 84 (destituzione), art. 85 (destituzione di diritto), art. 86 (recidiva), art. 87 (riabilitazione);

decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957: art. 14 (applicazione a servizi diversi dell'impiegato in prova), art. 15 (gerarchia ed anzianità), art. 16 (conferimento di funzioni relative a diversa qualifica), art. 17 (attribuzioni di aumenti periodici di stipendio per merito), art. 20 (rapporto informativo);

decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972: art. 1 (qualifiche), art. 5 (funzioni dei dirigenti superiori), art. 8 (attribuzioni particolari dei dirigenti superiori).

2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero registrare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto di specifica interpretazione autentica.

Tabella *A* - Riparto risorse ex art. 3, comma 1, lettera *b)* del CCNL 5 aprile 2001

Valori in euro annui al netto degli oneri riflessi

Amministrazione	Risorse
Vigili del fuoco	59.400,00
Trasporti	53.680,00
Beni e attività culturali	87.120,00
Economia e finanze	463.760,00
Monopoli di Stato	10.120,00
Università (ex MURST)	15.840,00
Affari esteri	20.680,00
Istruzione	303.000,00
Difesa	81.090,00
Lavori pubblici	75.920,00
Commercio estero	19.800,00
Giustizia - Dip. Amm. Penitenziaria	1.150,00
Comunicazioni	27.495,00
Lavoro e politiche sociali	217.615,22
Giustizia - Dip. Org. Giud., Aff. di giust. E Arch. notarili	474.004,40
Industria	212.750,16
Giustizia - Dip. Giustizia minorile	24.011,48

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si danno atto che con il prossimo CCNL sia necessario regolamentare le seguenti materie:

previa conclusione delle relative intese con l'INPDAP, la disciplina, ai fini del trattamento di fine servizio, dei casi di passaggio nei ruoli di altra amministrazione a seguito di accesso per concorso pubblico alla qualifica dirigenziale, trasferimento o mobilità;

qualora se ne evidenziasse la necessità, definire la disciplina dell'indennità di bilinguismo ai dirigenti in servizio nelle amministrazioni aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano;

possibilità di estendere ai dirigenti di II fascia l'elettorato passivo del membro elettivo del comitato dei garanti previsto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 155/2001.

04A11637

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401284/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77